



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 1° settembre 2010 (02.09)
(OR. en)**

13082/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0240 (NLE)**

LIMITE

**PESC 1095
RELEX 719
CONUN 89
COMEM 180
CONOP 55
FIN 364
COARM 67**

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea
Data: 31 agosto 2010
Oggetto: Proposta di regolamento (ue) n. .../2010 del Consiglio concernente
misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE)
n. 423/2007

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010) 459 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 31.8.2010
COM(2010) 459 definitivo

2010/0240 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO (UE) N. .../2010 DEL CONSIGLIO

**concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE)
n. 423/2007**

(presentata congiuntamente dalla Commissione e dall'Alto Rappresentante dell'UE
per gli Affari esteri e la politica di sicurezza)

RELAZIONE

- (1) Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha approvato la decisione 2007/413/PESC, che conferma le misure restrittive adottate dal 2007 e dispone sia misure restrittive aggiuntive nei confronti dell'Iran, in osservanza della risoluzione 1929 (2010) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che misure di accompagnamento, come richiesto dal Consiglio europeo nella dichiarazione del 17 giugno 2010.
- (2) Le misure restrittive comprendono, in particolare, restrizioni supplementari al commercio di beni e tecnologie a duplice uso e di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna, restrizioni al commercio di attrezzature chiave dei settori del petrolio e del gas naturale e agli investimenti in tali settori, restrizioni agli investimenti iraniani nell'estrazione di uranio e nell'industria nucleare, restrizioni ai trasferimenti di fondi da e verso l'Iran, restrizioni riguardanti il settore bancario iraniano, restrizioni all'accesso dell'Iran ai mercati assicurativo e obbligazionario dell'Unione e restrizioni alla prestazione di determinati servizi per navi e aeromobili cargo iraniani.
- (3) Il Consiglio ha inoltre disposto l'assoggettamento di categorie aggiuntive di persone al congelamento dei fondi e delle risorse economiche, così come altre modifiche tecniche delle misure esistenti.
- (4) Le misure restrittive relative ai beni a duplice uso devono essere ampliate perché coprano tutti i beni e le tecnologie di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, tranne determinati prodotti della categoria 5. La categoria 5 comprende beni e tecnologie attualmente soggetti a divieto, che tuttavia devono rimanere tali. È inoltre opportuno assoggettare a divieto alcuni beni e tecnologie la cui esportazione era subordinata in precedenza ad autorizzazione a norma dell'articolo 3 del regolamento 423/2007.
- (5) Occorre fornire un elenco dei beni e delle tecnologie chiave dei settori del petrolio e del gas per garantire un'attuazione efficace delle misure restrittive da parte degli operatori economici e delle amministrazioni doganali. Verrà presentata separatamente una proposta supplementare relativa all'elenco delle attrezzature e tecnologie chiave per i settori del petrolio e del gas naturale di cui all'articolo 8 del regolamento proposto.
- (6) Per essere efficaci, le restrizioni agli investimenti nei settori del petrolio e del gas devono comprendere determinate attività chiave, come i servizi di trasmissione, e applicarsi sia alle imprese comuni che ad altre forme di associazioni e di cooperazione nei settori del petrolio e del gas.
- (7) Per garantire l'efficacia delle restrizioni agli investimenti iraniani nell'Unione occorre adottare misure onde vietare che le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi soggetti alla giurisdizione dell'Unione consentano o autorizzino tali investimenti.
- (8) Occorre pertanto modificare e integrare il regolamento (CE) n. 423/2007, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran. Per motivi di chiarezza, la Commissione e l'Alto Rappresentante dell'UE per gli Affari esteri e la politica di sicurezza propongono di sostituirlo con un nuovo regolamento consolidato.

Proposta di

REGOLAMENTO (UE) N. .../2010 DEL CONSIGLIO

**concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE)
n. 423/2007**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC¹,

vista la proposta congiunta dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha approvato la decisione 2007/413/PESC, che conferma le misure restrittive adottate dal 2007 e dispone sia misure restrittive aggiuntive nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran (di seguito "Iran"), in osservanza della risoluzione 1929 (2010) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che misure di accompagnamento, come richiesto dal Consiglio europeo nella dichiarazione del 17 giugno 2010.
- (2) Le misure restrittive comprendono, in particolare, restrizioni supplementari al commercio di beni e tecnologie a duplice uso e di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna, restrizioni al commercio di attrezzature chiave dei settori del petrolio e del gas naturale e agli investimenti in tali settori, restrizioni agli investimenti iraniani nell'estrazione di uranio e nell'industria nucleare, restrizioni ai trasferimenti di fondi da e verso l'Iran, restrizioni riguardanti il settore bancario iraniano, restrizioni all'accesso dell'Iran ai mercati assicurativo e obbligazionario dell'Unione e restrizioni alla prestazione di determinati servizi per navi e aeromobili cargo iraniani.
- (3) Il Consiglio ha inoltre disposto l'assoggettamento di categorie aggiuntive di persone al congelamento dei fondi e delle risorse economiche, così come altre modifiche tecniche delle misure esistenti.
- (4) L'obbligo di congelare le risorse economiche delle entità designate delle Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) non impone il sequestro o il fermo di navi

¹ GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.

possedute da tali entità o dei carichi da esse trasportati se appartengono a terzi né impone il trattenimento dell'equipaggio ad esse legato da contratto;

- (5) Poiché tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la loro attuazione richiede una normativa a livello dell'Unione, nella misura in cui esse riguardano l'Unione, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (6) Il regolamento (CE) n. 423/2007, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran², come modificato, attua le misure restrittive adottate dall'Unione sulla base della posizione comune 2007/140/PESC, come modificata³. Per motivi di chiarezza, il regolamento (CE) n. 423/2007 deve essere abrogato integralmente e sostituito dal presente regolamento.
- (7) Le misure restrittive rivedute relative ai beni a duplice uso devono coprire tutti i beni e le tecnologie di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, tranne determinati prodotti della categoria 5. I prodotti della categoria 5 collegati alla tecnologia nucleare e missilistica e attualmente soggetti a divieto, tuttavia, devono rimanere tali. È inoltre opportuno assoggettare a divieto alcuni beni e tecnologie la cui esportazione era subordinata in precedenza ad autorizzazione a norma dell'articolo 3 del regolamento 423/2007.
- (8) Occorre fornire un elenco dei beni e delle tecnologie chiave dei settori del petrolio e del gas per garantire un'attuazione efficace delle misure restrittive da parte degli operatori economici e delle amministrazioni doganali.
- (9) Per essere efficaci, le restrizioni agli investimenti nei settori del petrolio e del gas devono comprendere determinate attività chiave, come i servizi di trasmissione, e applicarsi sia alle imprese comuni che ad altre forme di associazioni e di cooperazione nei settori del petrolio e del gas.
- (10) Per garantire l'efficacia delle restrizioni agli investimenti iraniani nell'Unione occorre adottare misure onde vietare che le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi soggetti alla giurisdizione dell'Unione consentano o autorizzino tali investimenti.
- (11) Per garantire coerenza con la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo⁴, il presente regolamento riprende le stesse definizioni dei termini "ente finanziario" e "ente creditizio" della direttiva.
- (12) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento deve essere applicato conformemente a tali diritti e principi.

² GU L 103 del 20.4.2007, pag. 1.

³ GU L 61 del 28.2.2007, pag. 49.

⁴ GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

- (13) La decisione 2010/413/PESC prevede una procedura di riesame da seguire quando una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo viene inserita/o nell'allegato I o nell'allegato II della decisione stessa. Occorre evitare sovrapposizioni tra questa procedura e le procedure di inserimento nell'elenco ai fini del congelamento di fondi e risorse economiche a norma del presente regolamento.
- (14) Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento deve essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati⁵, e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁶.
- (15) Il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Definizioni

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

- a) "succursale" di un ente finanziario o creditizio: una sede di attività che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività di ente creditizio;
- b) "servizi di intermediazione": le attività di persone, entità e società che fungono da intermediari acquistando, vendendo o disponendo il trasferimento di beni e tecnologie o che negoziano o organizzano operazioni che comportano il trasferimento di beni o tecnologie;
- c) "contratto o transazione": qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine "contratto" include qualsiasi garanzia o indennità, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da una siffatta transazione o ad essa correlata;

⁵ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁶ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

- d) “ente creditizio”: un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio⁷, comprese le sue succursali all’interno o al di fuori dell’Unione;
- e) “territorio doganale dell’Unione”: il territorio definito all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario⁸;
- f) "risorse economiche": le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
- g) la “prospezione di greggio e di gas naturale” comprende anche i servizi geologici;
- h) “ente finanziario”:
- i) un’impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consista nell’effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e ai punti 14 e 15 dell’allegato I della direttiva 2006/48/CE, comprese le attività degli uffici dei cambiavalue (“bureau de change”);
 - ii) un’impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita⁹, nella misura in cui svolga attività che rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva;
 - iii) un’impresa d’investimento come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari¹⁰;
 - iv) un organismo di investimento collettivo che commercializzi le sue quote o azioni;
 - v) un intermediario assicurativo, quale definito all’articolo 2, punto 5), della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa¹¹, fatta eccezione per gli intermediari di cui all’articolo 2, punto 7) di detta direttiva, quando si occupano di assicurazione vita e di altri servizi legati ad investimenti;
- e le sue succursali all’interno o al di fuori dell’Unione;
- i) "congelamento di risorse economiche": il blocco preventivo della loro utilizzazione ai fini di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l’altro la vendita, l’affitto e le ipoteche;

⁷ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

⁸ GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.

⁹ GU L 345 del 19.12.2002, pagg. 1-51.

¹⁰ GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

¹¹ GU L 9 del 15.1.2003.

- j) "congelamento di fondi": il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consenta l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
- k) "fondi": tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:
 - i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;
 - ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;
 - iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;
 - iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;
 - v) i crediti, i diritti di compensazione, le garanzie, le fidejussioni e gli altri impegni finanziari;
 - vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione e
 - vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
- l) "beni": prodotti, materiali e attrezzature;
- m) "assicurazione": un impegno in virtù del quale una o più persone sono tenute, dietro pagamento, a fornire a un'altra o ad altre persone, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato dall'impegno;
- n) "investimento":
 - i) l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in un'impresa, compresa l'acquisizione integrale di tale impresa e l'acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo;
 - ii) un prestito o un credito finanziario;
 - iii) un accordo con un'altra persona fisica o giuridica, entità o organismo che si impegna ad acquisire o ad aumentare una partecipazione in un'impresa a suo nome, a spese dell'altra parte dell'accordo, e ad esercitare i suoi diritti di proprietà su incarico dell'altra parte dell'accordo;
- o) "aeromobile iraniano":
 - i) un aeromobile registrato in Iran;

- ii) un aeromobile non registrato in Iran e appartenente, interamente o in parte, a uno o più cittadini dell'Iran o a una o più persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti conformemente alla legislazione dell'Iran;
 - iii) qualsiasi altro aeromobile noleggiato da uno o più cittadini dell'Iran o da una o più persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti conformemente alla legislazione dell'Iran;
- p) “impresa iraniana”:
- i) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrata/o o altrimenti costituita/o conformemente alla legislazione dell'Iran;
 - ii) qualsiasi altra persona giuridica, entità o organismo, comprese le imprese o associazioni non registrate/constituite, che abbia la sede principale o l'amministrazione centrale in Iran;
 - iii) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo non registrata/o o costituita/o conformemente alla legislazione dell'Iran che appartenga, interamente o in parte, a uno o più cittadini dell'Iran o a una o più persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti conformemente alla legislazione dell'Iran;
- q) “nave iraniana”:
- i) una nave battente bandiera iraniana;
 - ii) una nave battente altra bandiera che appartiene, interamente o in parte, a uno o più cittadini dell'Iran o a una o più persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti conformemente alla legislazione dell'Iran;
 - iii) qualsiasi altro natante noleggiato da uno o più cittadini dell'Iran o da una o più persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti conformemente alla legislazione dell'Iran;
- r) "persona, entità o organismo in Iran":
- i) lo Stato iraniano o qualsiasi ente pubblico dell'Iran;
 - ii) qualsiasi persona fisica che si trovi o risieda in Iran;
 - iii) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo avente la sede sociale in Iran;
 - iv) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo controllata/o, direttamente o indirettamente, da una/o o più delle persone o degli organismi suddetti;
- s) la “produzione di greggio e di gas naturale” comprende anche la loro trasmissione;
- t) “raffinazione”: trasformazione, condizionamento o preparazione per il mercato di idrocarburi;
- u) “riassicurazione”: l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione oppure, nel caso

dell'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's, l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da qualsiasi membro del Lloyd's, da parte di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione diversa dall'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's;

- v) "comitato delle sanzioni": il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 18 dell'UNSCR 1737(2006);
- w) "assistenza tecnica": qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza;
- x) le "tecnologie" comprendono anche il software;
- y) "territorio dell'Unione": i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.
- z) "trasferimento di fondi": un'operazione effettuata per conto di un ordinante, per via elettronica, da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento; l'ordinante e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona. I termini "ordinante", "beneficiario" e "prestatore di servizi di pagamento" hanno lo stesso significato di cui al regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi¹².

Capo II

Restrizioni all'esportazione e all'importazione

Articolo 2

1. È vietato:
 - a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie elencati negli allegati I e II, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran, o a un'impresa iraniana;
 - b) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell'allegato III, anche non originarie dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran;
 - c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui alle lettere a) o b).

¹² GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1.

2. L'allegato I comprende i beni e le tecnologie, compreso il software, che sono beni e tecnologie a duplice uso definiti nel regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso¹³, tranne i beni e le tecnologie della categoria 5 dell'allegato I del medesimo regolamento che non figurano negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico.
3. L'allegato II comprende altri beni e altre tecnologie che potrebbero contribuire ad attività iraniane connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante, allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o ad attività connesse ad altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso, comprese quelle individuate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal comitato delle sanzioni.
4. Gli allegati I e II non comprendono i beni e le tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea¹⁴.

Articolo 3

1. Occorre un'autorizzazione preventiva per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie elencati nell'allegato IV, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran, o a un'impresa iraniana.
2. Per tutte le esportazioni per cui è richiesta un'autorizzazione ai sensi del presente articolo, tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore conformemente alle modalità previste all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso. L'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione.
3. L'allegato IV comprende i beni e le tecnologie non contemplati dagli allegati I e II, che potrebbero contribuire ad attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all'esercizio di attività connesse ad altre questioni su cui l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.
4. Gli esportatori forniscono alle autorità competenti tutte le pertinenti informazioni necessarie per la loro domanda di autorizzazione di esportazione.
5. Le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato V, non concedono autorizzazioni per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie di cui all'allegato IV se risulta loro che tali operazioni contribuirebbero a una delle seguenti attività:

¹³ GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

¹⁴ GU L 88 del 29.3.2007, pag. 58.

- a) attività dell'Iran connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante;
 - b) sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell'Iran;
 - c) esercizio da parte dell'Iran di attività connesse con altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso o
 - d) prospezione e produzione di greggio e di gas naturale e raffinazione o liquefazione di gas naturale da parte di un'impresa iraniana.
6. Conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 5, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato V, possono annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esse già rilasciata.
 7. Qualora rifiutino di rilasciare un'autorizzazione o in caso di annullamento, sospensione, limitazione sostanziale o revoca dell'autorizzazione, a norma del paragrafo 5, gli Stati membri ne informano gli altri Stati membri e la Commissione e comunicano loro le informazioni pertinenti, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza delle informazioni di cui al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola¹⁵.
 8. Prima che uno Stato membro rilasci un'autorizzazione che è stata negata da un altro Stato membro o da altri Stati membri, a norma del paragrafo 5, per una transazione essenzialmente identica e per la quale il diniego è ancora valido, esso consulta lo Stato membro o gli Stati membri che avevano emesso il diniego di cui ai paragrafi 6 e 7. Se, a seguito delle consultazioni, lo Stato membro interessato decide di rilasciare l'autorizzazione, esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare la sua decisione.

Articolo 4

È vietato acquistare, importare o trasportare dall'Iran i beni e le tecnologie elencati negli allegati I, II e III, indipendentemente dalla loro origine.

Articolo 5

1. È vietato:
 - a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inclusi in detto elenco, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;

¹⁵ GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.

- b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ai beni e alle tecnologie elencati negli allegati I e II, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni elencati negli allegati I e II, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran;
- c) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell'allegato III, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran;
- d) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o elencati negli allegati I, II e III, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti beni e tecnologie ovvero la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran;
- e) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a d).

2. È soggetta all'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro interessato la fornitura di:

- a) assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato IV, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di detti beni e tecnologie, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran;
- b) finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie di cui all'allegato IV, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti beni e tecnologie ovvero la fornitura della relativa assistenza tecnica, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran.

3. Le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato V, non concedono autorizzazioni per le operazioni di cui al paragrafo 2, se risulta loro che l'azione contribuirebbe a una delle seguenti attività:

- a) attività dell'Iran connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante;
- b) sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell'Iran;
- c) esercizio da parte dell'Iran di attività connesse con altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso o

- d) prospezione e produzione di greggio e di gas naturale e raffinazione o liquefazione di gas naturale da parte di un'impresa iraniana.

Articolo 6

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), non si applica ai beni della parte B dell'allegato I venduti, forniti, trasferiti o esportati in Iran, o per un uso in Iran, per un reattore ad acqua leggera la cui costruzione sia iniziata prima del dicembre 2006.

Articolo 7

1. Le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato V, possono concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un'autorizzazione per le operazioni connesse a beni e tecnologie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o assistenza e servizi di intermediazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, purché:
 - a) il contratto per la fornitura dei beni o delle tecnologie, o per la prestazione di assistenza, preveda adeguate garanzie in merito ai destinatari finali;
 - b) l'Iran si sia impegnato a non usare i beni o le tecnologie in questione oppure, a seconda dei casi, la relativa assistenza, per attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o per lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari;
 - c) se l'operazione riguarda beni o tecnologie contenuti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico, il comitato delle sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che l'operazione non contribuirebbe né allo sviluppo di tecnologie a sostegno delle attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione né allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari e
 - d) se i beni o le tecnologie in questione possono essere considerati attrezzature e tecnologie chiave per i settori del petrolio e del gas naturale, l'utente finale non sia un'impresa operante nella prospezione o produzione di greggio e di gas naturale oppure nella raffinazione o liquefazione di gas naturale, di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Lo Stato membro che respinge una richiesta di autorizzazione ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 8

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie elencati nell'allegato VI a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran, o a un'impresa iraniana, se la persona, l'entità, l'organismo o l'impresa in questione svolge una delle seguenti attività:
 - a) prospezione di greggio e gas naturale;

- b) produzione di greggio e gas naturale;
 - c) raffinazione;
 - d) liquefazione di gas naturale.
2. L'allegato VI comprende le attrezzature e tecnologie chiave utilizzate nei settori di cui al paragrafo 1. L'allegato VI non comprende i prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, allegato I o II.
3. Si considera che tra le imprese che producono determinati beni o che svolgono una determinata attività rientrino anche le imprese che intendono dedicarsi a tale produzione o attività.

Articolo 9

È vietato:

- a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato VI, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni elencati nell'allegato VI, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran, o a un'impresa iraniana, se la persona, entità, organismo o impresa in questione svolge uno o più delle seguenti attività:
 - i) prospezione di greggio e gas naturale;
 - ii) produzione di greggio e gas naturale;
 - iii) raffinazione;
 - iv) liquefazione di gas naturale;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato VI a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran, o a un'impresa iraniana, se la persona, l'entità, l'organismo o l'impresa in questione svolge una o più attività di cui alla lettera a);
- c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) e b).

Articolo 10

I divieti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, non si applicano:

- a) nel caso dell'articolo 8, paragrafo 1, alle operazioni richieste da un contratto commerciale concluso prima del 26 luglio 2010 o da un contratto o da un accordo relativo a un investimento in Iran concluso prima del 26 luglio 2010 e riguardante un investimento in Iran effettuato prima del 26 luglio 2010;

- b) nel caso dell'articolo 9, alla fornitura di assistenza richiesta da un contratto o da un accordo concluso prima del 26 luglio 2010 e riguardante un investimento in Iran effettuato prima del 26 luglio 2010,

purché siano rispettate le condizioni di cui alle lettere c) e d),

- c) la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che intende avviare l'operazione o prestare assistenza ha notificato l'operazione o l'assistenza a una delle autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato V, e
- d) l'autorità competente che ha ricevuto la notifica non ha informato il richiedente entro 15 giorni lavorativi che non ritiene soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a) o b).

- 2. La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni o tecnologie elencati nell'allegato VI e la fornitura di servizi di intermediazione, assistenza o finanziamenti connessi all'Iran o a un'impresa iraniana sono notificati a una delle autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato V, se la persona, l'entità, l'organismo o l'impresa in questione non svolge una delle attività di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

L'operazione o la fornitura di servizi, assistenza o finanziamenti sono notificate almeno 15 giorni lavorativi prima che inizino. Le attività di cui sopra sono vietate se l'autorità competente che ha ricevuto la notifica segnala entro 15 giorni lavorativi che le considera vietate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, o dell'articolo 9.

Capo III

Restrizioni agli investimenti

Articolo 11

- 1. È vietato:
 - a) investire in un'impresa iraniana che produce beni o tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli allegati I o II;
 - b) investire in un'impresa iraniana che produce attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell'allegato III;
 - c) investire in un'impresa iraniana operante nella prospezione o nella produzione di greggio e gas naturale, nella raffinazione di idrocarburi o nella liquefazione di gas naturale;
 - d) costituire un'impresa comune, società di capitali, associazioni non costituite in società o qualsiasi forma giuridica di cooperazione con un'impresa iraniana operante nella prospezione o nella produzione di greggio e gas naturale, nella raffinazione di idrocarburi o nella liquefazione di gas naturale;

- e) mirare o dare attuazione a una qualsiasi concentrazione, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese¹⁶, con un'impresa iraniana di cui alla lettera c);
 - f) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a e).
2. La cooperazione di cui al paragrafo 1, lettera d), comprende:
- a) la cooperazione sotto qualsiasi forma, o la condivisione delle spese d'investimento, in una catena di approvvigionamento integrata o gestita per la fornitura di petrolio e di gas, o dei loro prodotti derivati, a mercati internazionali con un'impresa, anche non costituita in società, che operi nei settori del petrolio e del gas in territorio iraniano;
 - b) la cooperazione sotto qualsiasi forma per la raffinazione, il condizionamento o altro trattamento di materie prime o la trasmissione mediante oleodotto o gasdotto dei prodotti dei settori del petrolio e del gas nel territorio dell'Iran con un'impresa, anche non costituita in società, che operi nei settori del petrolio e del gas in territorio iraniano;
 - c) la cooperazione sotto qualsiasi forma per facilitare gli investimenti o ottimizzare l'uso della capacità di trasmissione di petrolio o gas con un'impresa, anche non costituita in società, che operi nei settori del petrolio e del gas in territorio iraniano;
 - d) la cooperazione con qualsiasi persona giuridica, entità o altro organismo per facilitare gli investimenti in impianti per il gas naturale liquefatto nel territorio dell'Iran o connessi, direttamente o indirettamente, con il territorio dell'Iran.
3. Si considera che tra le imprese che producono determinati beni o che svolgono una determinata attività rientrino anche le imprese che intendono dedicarsi a tale produzione o attività.
4. Il paragrafo 1 lascia impregiudicata l'esecuzione dei contratti commerciali per la fornitura di beni o servizi alle normali condizioni commerciali di pagamento e le consuete clausole aggiuntive in relazione all'esecuzione di tali contratti, come le assicurazioni dei crediti all'esportazione.

Articolo 12

1. La realizzazione di un investimento in un'impresa iraniana che produce beni o tecnologie elencati nell'allegato VI è soggetta all'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro interessato.

¹⁶ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

2. Le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato V, non concedono autorizzazioni per le operazioni di cui al paragrafo 1, se risulta loro che l'azione contribuirebbe a una delle seguenti attività:
- a) attività dell'Iran connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante;
 - b) sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell'Iran;
 - c) esercizio da parte dell'Iran di attività connesse con altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso o
 - d) prospezione e produzione di greggio e di gas naturale e raffinazione o liquefazione di gas naturale ad opera di un'impresa iraniana.

Articolo 13

In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato V, possono concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un'autorizzazione a realizzare un investimento purché:

- a) l'impresa iraniana si sia impegnata ad applicare adeguate garanzie in merito ai destinatari finali per quanto riguarda i beni o le tecnologie in questione;
- b) l'Iran si sia impegnato a non usare i beni o le tecnologie in questione per attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o per lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari;
- c) se l'investimento viene realizzato in un'impresa iraniana che produce beni o tecnologie contenuti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico, il comitato delle sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che l'operazione non contribuirebbe allo sviluppo di tecnologie a sostegno delle attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione né allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari e
- d) se i beni o le tecnologie prodotti dall'impresa iraniana possono essere considerati attrezzature e tecnologie chiave per i settori del petrolio e del gas naturale, l'utente finale non sia un'impresa iraniana operante nella prospezione o produzione di greggio e di gas naturale oppure nella raffinazione o liquefazione di gas naturale, di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

Articolo 14

L'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), non si applica né all'acquisizione o all'aumento di una partecipazione in un'impresa iraniana né alla concessione di prestiti o crediti finanziari, purché

- a) l'operazione sia richiesta da un contratto di vendita concluso prima del 26 luglio 2010 e

- b) l'autorità competente sia stata informata dell'accordo o del contratto e non abbia contestato entro due mesi il rispetto della condizione di cui alla lettera a).

Articolo 15

È vietato:

- a) accettare o approvare, mediante la conclusione di un accordo o qualsiasi altro mezzo, che un investimento sia realizzato da una o più imprese iraniane oppure da una persona, un'entità o un organismo in Iran in un'impresa che svolge una o più delle seguenti attività:
- i) estrazione di uranio;
 - ii) arricchimento e ritrattamento dell'uranio;
 - iii) produzione dei beni e delle tecnologie contenuti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico;
- b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui alla lettera a).

Capo IV

Congelamento di fondi e risorse economiche

Articolo 16

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui all'allegato VII. Figurano nell'allegato VII le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni a norma del paragrafo 12 della risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del paragrafo 7 della risoluzione 1803 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dei paragrafi 11, 12 o 19 della risoluzione 1929 (2010) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
2. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui all'allegato VIII. Figurano nell'allegato VIII le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi non menzionati nell'allegato VII che, a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2007/413/PESC del Consiglio, sono stati riconosciuti come:
 - a) partecipanti, direttamente associati o fonte di sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche mediante la partecipazione all'acquisto di beni e tecnologie vietati, o posseduti o controllati da tale persona, entità o organismo, anche con mezzi illeciti, o operanti per loro conto o sotto la loro direzione;

- b) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che hanno aiutato una persona, un'entità o un organismo dell'elenco ad aggirare o violare le disposizioni del presente regolamento o le misure adottate da uno Stato membro o da un paese terzo in conformità della decisione 2010/413/PESC del Consiglio o delle risoluzioni 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) e 1929 (2010) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
 - c) membri di alto livello del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche oppure persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche o da uno o più dei suoi membri di alto livello;
 - d) persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dalle Islamic Republic of Iran Shipping Lines.
3. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui agli allegati VII e VIII o utilizzato a loro beneficio.
4. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
5. Gli allegati VII e VIII riportano i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU, del comitato delle sanzioni o del Consiglio, e le relative date di designazione.
6. Gli allegati VII e VIII riportano anche, laddove disponibili, informazioni sulle persone fisiche incluse nell'elenco sufficienti ad identificarle. Tali informazioni comprendono soltanto:
- a) cognome e nomi, compresi gli eventuali alias e titoli;
 - b) data e luogo di nascita;
 - c) cittadinanza;
 - d) numero del passaporto e della carta d'identità;
 - e) codice fiscale e numero di previdenza sociale;
 - f) sesso;
 - g) indirizzo o altre informazioni sul luogo in cui la persona si trova;
 - h) funzione o professione.
7. Gli allegati VII e VIII possono inoltre contenere le informazioni di cui sopra relative a familiari delle persone che figurano nell'elenco, a condizione che tali informazioni siano necessarie, in un caso specifico, al fine esclusivo di verificare l'identità della persona fisica in questione figurante nell'elenco.

Articolo 17

In deroga all'articolo 16, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell'allegato V, possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

- a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 16 è stata/a designata/o dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;
- b) i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
- c) il vincolo o la sentenza non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui agli allegati VII o VIII;
- d) il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato e
- e) se si applica l'articolo 16, paragrafo 1, lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la decisione al comitato delle sanzioni.

Articolo 18

In deroga all'articolo 16, e purché un pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui agli allegati VII o VIII sia dovuto in forza di un contratto, di un accordo o di un obbligo concluso o sorto per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data in cui tale persona, entità o organismo è stata/o designata/o dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell'allegato V, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché:

- a) l'autorità competente in questione abbia stabilito che:
 - i) i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona, da un'entità o da un organismo di cui agli allegati VII o VIII;
 - ii) il contratto, l'accordo o l'obbligo non contribuiranno alla fabbricazione, alla vendita, all'acquisto, al trasferimento, all'esportazione, all'importazione, al trasporto o all'uso dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati I, II, III e VI e
 - iii) il pagamento non viola l'articolo 16, paragrafo 3;
- b) se si applica l'articolo 16, paragrafo 1, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di questa decisione e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro dieci giorni lavorativi dalla notifica e

- c) se si applica l'articolo 16, paragrafo 2, lo Stato membro interessato abbia informato almeno due settimane prima del rilascio dell'autorizzazione gli altri Stati membri e la Commissione della decisione della sua autorità competente e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione.

Articolo 19

1. In deroga all'articolo 16, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato V, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione purché:
 - a) abbiano stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
 - i) necessari per soddisfare i bisogni fondamentali delle persone elencate negli allegati VII o VIII e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
 - ii) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali o
 - iii) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati e
 - b) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato VII, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di questa decisione e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.
2. In deroga all'articolo 16, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell'allegato V, possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie o per il pagamento dei beni di cui all'articolo 6, se acquistati per un reattore ad acqua leggera la cui costruzione sia iniziata prima del dicembre 2006, a condizione che:
 - a) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato VII, lo Stato membro interessato abbia comunicato tale decisione al comitato delle sanzioni e quest'ultimo l'abbia approvata e
 - b) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato VIII, l'autorità competente abbia notificato alle altre autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.

3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 20

1. L'articolo 16, paragrafo 3, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso i conti della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo che figurano nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. Gli enti finanziari o creditizi informano tempestivamente le autorità competenti riguardo a tali operazioni.
2. L'articolo 16, paragrafo 3, non si applica al versamento sui conti congelati di:
 - a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti o
 - b) pagamenti dovuti nell'ambito di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima della data in cui la persona, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 16 è stata/o designata/o dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio,purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2.
3. Non si può considerare che il presente articolo autorizzi i trasferimenti di fondi di cui all'articolo 21.

Capo V

Restrizioni relative ai trasferimenti di fondi e ai servizi finanziari

Articolo 21

1. Tranne nei casi in cui risultino soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, 3, 4 o 6, è vietato:
 - a) disporre il trasferimento di fondi per un valore pari o superiore a 10 000 euro a favore di una persona, entità o organismo in Iran;
 - b) ricevere un trasferimento di fondi per un valore pari o superiore a 10 000 euro da una persona, entità o organismo in Iran;
 - c) eseguire trasferimenti di fondi per un valore pari o superiore a 10 000 euro disposti da una persona, entità o organismo in Iran o eseguire trasferimenti di fondi per un valore pari o superiore a 10 000 euro a favore di una persona, entità o organismo in Iran.

I divieti di cui sopra si applicano a prescindere dal fatto che il trasferimento di fondi sia effettuato in un'unica operazione o in più operazioni apparentemente collegate.

2. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano ai trasferimenti di fondi che costituiscono pagamenti per la fornitura di generi alimentari o materiale medico o per la prestazione di assistenza sanitaria, o che vengono effettuati per scopi umanitari, purché il trasferimento di fondi sia stato notificato per iscritto a una delle autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato V.

Il trasferimento di fondi viene notificato dalla persona fisica o giuridica, dall'entità o dall'organismo da cui emana l'ordine di trasferimento oppure, se tale persona, entità o organismo non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 36, dalla persona fisica o giuridica, dall'entità o dall'organismo che riceve ed esegue l'ordine stesso.

3. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano ai trasferimenti di valore inferiore a 40 000 euro diversi da quelli di cui al paragrafo 2 se la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo da cui emana l'ordine di trasferimento oppure, se tale persona, entità o organismo non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 36, la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che esegue il trasferimento di fondi l'ha notificato per iscritto a una delle autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato V.

4. Le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato V, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, un trasferimento di fondi per un valore pari o superiore a 40 000 euro, tranne nel caso in cui risulti loro che il trasferimento di fondi per il quale è chiesta un'autorizzazione contribuirebbe a una delle seguenti attività:

- a) attività dell'Iran connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante;
- b) sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell'Iran;
- c) esercizio da parte dell'Iran di attività connesse con altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospenso o
- d) prospezione e produzione di greggio e di gas naturale e raffinazione o liquefazione di gas naturale ad opera di un'impresa iraniana.

L'autorizzazione è considerata concessa se un'autorità competente ha ricevuto una richiesta di autorizzazione per iscritto e non ha sollevato obiezioni per iscritto al trasferimento di fondi entro quattro settimane. Se viene sollevata un'obiezione perché è in corso un'inchiesta, l'autorità competente lo dichiara e comunica la propria decisione il più presto possibile. L'autorizzazione è considerata concessa se non viene comunicata alcuna decisione dopo quattro settimane da quando è stata sollevata l'obiezione.

Lo Stato membro che respinge una richiesta di autorizzazione ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

5. All'occorrenza, gli Stati membri si prestano reciprocamente assistenza ai fini di un'indagine.

6. Il paragrafo 1 non si applica ove un'autorizzazione di trasferimento sia stata concessa a norma degli articoli 17, 18 o 19.

Articolo 22

1. Le succursali e le controllate degli enti finanziari o creditizi con sede in Iran che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 36, elencate nell'allegato IX, notificano all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite, identificata nei siti web elencati nell'allegato V, tutti i trasferimenti di fondi effettuati o ricevuti, i nomi delle parti, l'importo e la data dell'operazione entro cinque giorni lavorativi dall'esecuzione o dalla ricezione di tali trasferimenti. Se l'informazione è disponibile, la notifica deve precisare la natura dell'operazione e, se del caso, la natura dei beni oggetto dell'operazione e indicare in particolare se si tratta di beni contemplati dagli allegati I, II, III, IV o VI del presente regolamento e, se l'esportazione è soggetta ad autorizzazione, precisare il numero della licenza rilasciata.
2. Fatte salve le disposizioni per lo scambio di informazioni e conformemente ad esse, le autorità competenti notificate, se opportuno al fine di evitare operazioni che possano contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, trasmettono senza indugio i dati alle autorità competenti degli altri Stati membri in cui sono stabilite le controparti delle operazioni.

Articolo 23

1. Nelle loro attività con gli enti finanziari o creditizi di cui al paragrafo 2, e per evitare che tali attività contribuiscano ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, gli enti finanziari o creditizi cui si applica l'articolo 36
 - a) esercitano una vigilanza costante sull'attività contabile, in particolare mediante i propri programmi di adeguata verifica della clientela e conformemente ai propri obblighi relativi al riciclaggio dei proventi di reato e al finanziamento del terrorismo;
 - b) impongono che siano completati tutti i campi d'informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all'ordinante e al beneficiario dell'operazione in questione e rifiutano l'operazione se queste informazioni non sono fornite;
 - c) conservano tutte le registrazioni delle operazioni per cinque anni e, se richiesto, le mettono a disposizione delle autorità nazionali;
 - d) qualora sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che i fondi sono connessi al finanziamento di attività di proliferazione, ne informano tempestivamente l'unità di informazione finanziaria (UIF) o altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato, indicata nei siti web elencati nell'allegato V, fatti salvi gli articoli 5 e 16. L'UIF, o un'altra autorità competente designata, funge da centro nazionale per la raccolta e l'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette riguardanti il finanziamento potenziale

delle attività di proliferazione. L'UIF, o tale altra autorità competente, ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva alle informazioni finanziarie, amministrative e sull'applicazione della legge necessarie per assolvere questo compito, comprese le analisi delle registrazioni di operazioni sospette.

I suddetti obblighi per gli enti creditizi e finanziari sono complementari agli obblighi derivanti dal regolamento 1781/2006¹⁷ e dall'applicazione della direttiva 2005/60/CE.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano alle attività degli enti finanziari e creditizi con:
 - a) gli enti finanziari e creditizi con sede in Iran;
 - b) le succursali e le controllate, ove rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 36, degli enti finanziari e creditizi con sede in Iran, elencate nell'allegato IX;
 - c) le succursali e le controllate, ove non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 36, degli enti finanziari e creditizi con sede in Iran, elencate nell'allegato IX;
 - d) enti finanziari o creditizi che non hanno sede in Iran né rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 36, ma che sono controllati da persone e organismi con sede in Iran elencati nell'allegato IX.

Articolo 24

1. Agli enti finanziari o creditizi che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 36 è vietato:
 - a) aprire un conto bancario presso un ente finanziario o creditizio con sede in Iran, compresa la Banca centrale dell'Iran, o presso una succursale o controllata di tale ente finanziario o creditizio elencata nell'allegato IX;
 - b) aprire conti di corrispondenza con un ente finanziario o creditizio con sede in Iran, compresa la Banca centrale dell'Iran, o presso una succursale o controllata di tale ente finanziario o creditizio elencata nell'allegato IX;
 - c) aprire un ufficio di rappresentanza, una succursale o una controllata in Iran;
 - d) acquisire o aumentare la partecipazione in un ente finanziario o creditizio con sede in Iran, compresa la Banca centrale dell'Iran, o presso una succursale o controllata di tale ente finanziario o creditizio elencata nell'allegato IX, o acquisire qualsiasi altro diritto di proprietà in tale ente finanziario o creditizio;

¹⁷ GU L 345 dell'8.12.2006, pagg. 1-9.

- e) costituire un'impresa comune con un ente finanziario o creditizio con sede in Iran, compresa la Banca centrale dell'Iran, o presso una succursale o controllata di tale ente finanziario o creditizio elencata nell'allegato IX.

2. È vietato:

- a) autorizzare l'apertura di un ufficio di rappresentanza o l'apertura nell'Unione di una succursale o controllata di un ente finanziario o creditizio con sede in Iran, compresa la Banca centrale dell'Iran, o di qualsiasi succursale o controllata di tale ente finanziario o creditizio elencata nell'allegato IX;
- b) negoziare o concludere accordi per, o per conto di, un ente finanziario o creditizio con sede in Iran, compresa la Banca centrale dell'Iran, o di qualsiasi succursale o controllata di tale ente finanziario o creditizio elencata nell'allegato IX, relativi all'apertura di un ufficio di rappresentanza, di una succursale o di una controllata nell'Unione;
- c) concedere un'autorizzazione per l'avvio e il proseguimento dell'attività di un ente creditizio, o per qualsiasi altra attività che richieda un'autorizzazione preventiva, da parte di un ufficio di rappresentanza, di una succursale o controllata di un ente finanziario o creditizio con sede in Iran, compresa la Banca centrale dell'Iran, o di qualsiasi succursale o controllata di tale ente finanziario o creditizio elencata nell'allegato IX, se l'ufficio di rappresentanza, la succursale o la controllata non era operativo/a prima del 26 luglio 2010.

Articolo 25

È vietato:

- a) vendere o acquistare, direttamente o indirettamente, obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche emesse dopo il 26 luglio 2010, ai seguenti soggetti o dai seguenti soggetti:
 - i) l'Iran o il suo governo e i suoi enti pubblici, imprese e agenzie;
 - ii) un ente finanziario o creditizio con sede in Iran, compresa la Banca centrale dell'Iran, o qualsiasi succursale o controllata di tale banca elencata nell'allegato IX;
 - iii) una persona fisica o una persona giuridica, entità o organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui ai punti i) o ii);
 - iv) persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati da una persona, un'entità o un organismo di cui ai punti i), ii) o iii);
- b) fornire a una persona, entità o organismo di cui alla lettera a) servizi di intermediazione concernenti obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo il 26 luglio 2010;

- c) assistere una persona, entità o organismo di cui alla lettera a) nell'emissione di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche, nella prestazione di servizi di intermediazione, nella pubblicità o in qualsiasi altro servizio relativo a dette obbligazioni.

Articolo 26

1. È vietato:
- a) fornire assicurazioni o riassicurazioni:
 - i) all'Iran o al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese e agenzie;
 - ii) a un'impresa iraniana o
 - iii) a una persona fisica o a una persona giuridica, entità o organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui ai punti i) o ii);
 - b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui alla lettera a).
2. Il paragrafo 1 non si applica alla fornitura di assicurazioni sanitarie e di viaggio alle persone.
3. Il presente articolo vieta di prorogare o rinnovare gli accordi di assicurazione e riassicurazione conclusi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ma non vieta di conformarsi agli accordi conclusi prima di questa data.

Capo VI Restrizioni ai trasporti

Articolo 27

1. Al fine di impedire il trasferimento dei beni e delle tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE o la cui vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o importazione è vietata/o dal presente regolamento, alle autorità doganali competenti dello Stato membro interessato devono essere fornite, prima dell'arrivo e della partenza, informazioni relative a tutte le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione o escono da tale territorio provenienti dall'Iran o dirette in Iran.
2. Le norme che disciplinano l'obbligo di fornire informazioni prima dell'arrivo o della partenza, in particolare i termini da rispettare e i dati da chiedere, vengono stabilite nelle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un

codice doganale comunitario¹⁸ e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92¹⁹.

3. Inoltre, la persona che introduce i beni nel territorio doganale dell'Unione dall'Iran, che fa uscire i beni dal territorio doganale dell'Unione verso l'Iran o che assume la responsabilità del loro trasporto verso l'Iran o da tale paese, o i suoi rappresentanti, dichiara se i beni rientrano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nel presente regolamento e, nel caso in cui la loro esportazione sia soggetta ad autorizzazione, fornisce precisazioni sulla licenza di esportazione rilasciata.
4. Fino al 31 dicembre 2010, le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e gli elementi aggiuntivi richiesti, di cui al paragrafo 3, possono essere presentati per iscritto tramite informative commerciali, portuali o di trasporto, purché esse contengano i dati necessari.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2011, gli elementi aggiuntivi richiesti di cui al presente articolo sono presentati:
 - per i beni in entrata nel territorio doganale dell'Unione, in forma scritta o utilizzando le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita, a seconda dei casi, e
 - per i beni in uscita dal territorio doganale dell'Unione, mediante una dichiarazione in dogana oppure, ove non sia richiesta una dichiarazione in dogana, una dichiarazione sommaria di uscita.

Articolo 28

1. La prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dal territorio degli Stati membri, di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza alle navi iraniane, è vietata se i fornitori del servizio dispongono di informazioni, incluse quelle provenienti dalle autorità doganali competenti sulla base delle informazioni raccolte prima dell'arrivo o della partenza di cui all'articolo precedente, secondo le quali vi sono fondati motivi di ritenere che le navi trasportino beni che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE o la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi del presente regolamento, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari.
2. La prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dal territorio degli Stati membri, di servizi tecnici e di manutenzione degli aeromobili cargo iraniani è vietata se i fornitori del servizio dispongono di informazioni, incluse quelle provenienti dalle autorità doganali competenti sulla base delle informazioni raccolte prima dell'arrivo o della partenza di cui all'articolo precedente, secondo le quali vi sono fondati motivi di ritenere che gli aeromobili cargo trasportino beni che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE o la cui fornitura, vendita,

¹⁸ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

¹⁹ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi del presente regolamento, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari e per motivi di sicurezza.

3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano finché il carico non sia stato ispezionato, e se necessario sequestrato e smaltito, a seconda dei casi.

Capo VII

Restrizioni alla concessione di determinati diritti

Articolo 29

1. Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi del regolamento (CE) n. 423/2007 o del presente regolamento, incluso ai fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
 - a) persone, entità o organismi designati elencati negli allegati VII, VIII e IX;
 - b) qualsiasi altra persona, entità o organismo in Iran, compreso il governo iraniano;
 - c) qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una di tali persone, entità o organismi.
2. Si considera che le misure istituite dal regolamento (CE) n. 423/2007 abbiano inciso sull'esecuzione di un contratto o di un'operazione quando l'esistenza o il contenuto della richiesta derivano, direttamente o indirettamente, da tali misure.
3. In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare il diritto.
4. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del regolamento (CE) n. 423/2007 o del presente regolamento.

Capo VIII

Disposizioni generali e finali

Articolo 30

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
 - a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 16, alle autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell'allegato V, in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso gli Stati membri, alla Commissione;
 - b) collaborare con le autorità competenti, indicate nei siti web elencati nell'allegato V, per qualsiasi verifica di tali informazioni.
2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione dello Stato membro interessato.
3. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 31

1. Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.
2. I divieti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere d) e e), all'articolo 9, lettera b), all'articolo 15, all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 26 non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tali divieti.
3. La divulgazione in buona fede, quale prevista agli articoli 21, 22 e 23, delle informazioni di cui agli articoli 21, 22 e 23 da parte delle istituzioni o delle persone contemplate dal presente regolamento, ovvero da parte dei loro dipendenti o direttori, non comporta responsabilità di alcun tipo per le istituzioni o le persone ovvero per i loro direttori o dipendenti.

Articolo 32

La Commissione e gli Stati membri si informano immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro

possessiono riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

Articolo 33

1. La Commissione:
 - a) modifica l'allegato II sulla base di accertamenti eseguiti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni o sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri;
 - b) modifica l'allegato IV sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri;
 - c) modifica l'allegato V sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri;
 - d) modifica l'allegato VII sulla base di accertamenti eseguiti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni.
2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, redige, riesamina e modifica l'elenco delle persone, entità o organismi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, in conformità delle decisioni adottate dal Consiglio riguardo all'allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio. L'elenco di cui all'allegato VIII è riesaminato periodicamente e almeno ogni 12 mesi.
3. La Commissione e il Consiglio motivano dettagliatamente le decisioni adottate a norma del paragrafo 1, lettera d), e del paragrafo 2, rispettivamente, offrendo alla persona, all'entità o all'organismo in questione la possibilità di formulare osservazioni al riguardo. Qualora siano presentate osservazioni, la Commissione e il Consiglio riesaminano la decisione e ne informano opportunamente la persona, l'entità o l'organismo.
4. La Commissione tratta i dati personali per svolgere i suoi compiti a norma del presente regolamento, che comprendono:
 - a) la preparazione delle modifiche dell'allegato VII del presente regolamento;
 - b) il consolidamento del contenuto degli allegati VII e VIII nell'elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità cui si applicano le sanzioni finanziarie dell'UE, disponibile sul sito web della Commissione²⁰;
 - c) il trattamento delle informazioni sui motivi dell'inserimento nell'elenco e
 - d) il trattamento delle informazioni sull'impatto delle misure contemplate dal presente regolamento, come il valore dei capitali congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

²⁰ http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

5. Il Consiglio tratta i dati personali per svolgere i suoi compiti a norma del presente regolamento, che comprendono:
 - a) la preparazione delle modifiche dell'allegato VIII del presente regolamento e
 - b) il trattamento delle informazioni sui motivi dell'inserimento nell'elenco.
6. Il Consiglio e la Commissione possono trattare i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche dell'elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione della motivazione dell'inserimento nell'elenco e all'esame delle osservazioni formulate dalla persona fisica interessata, fatte salve appropriate garanzie specifiche. Questi dati non vengono resi pubblici né scambiati.
7. Ai fini del presente regolamento, le unità del Consiglio e della Commissione elencate nell'allegato V sono designate come "responsabile del trattamento" per l'istituzione corrispondente ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 onde garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 34

1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, così come ogni successiva modifica.

Articolo 35

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano nei siti web elencati nell'allegato V. Gli Stati membri notificano alla Commissione, prima che entrino in vigore, le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato V.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e informano immediatamente la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.
3. Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato V.

Articolo 36

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;
- d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo costituita/o conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
- e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione.

Articolo 37

Il regolamento (CE) n. 423/2007 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 38

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio
Il presidente
[...]*

ALLEGATO I

PARTE A

Beni e tecnologie di cui agli articoli 2, paragrafo 1, lettera a), 2, paragrafo 2, 4 e 5, paragrafo 1, lettere b) e d)

Il presente allegato comprende tutti i beni e le tecnologie elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, quali ivi definiti, ad eccezione dei seguenti:

Prodotto di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009	Descrizione
5A001	<p>Sistemi, apparecchiature, componenti ed accessori di telecomunicazione come segue:</p> <p>a. Apparecchiature di telecomunicazione di qualsiasi tipo, aventi una delle caratteristiche, funzioni o elementi seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. appositamente progettate per resistere agli effetti transitori elettronici o agli effetti dell'impulso elettromagnetico entrambi conseguenti ad una esplosione nucleare;2. appositamente resistenti alle radiazioni gamma, neutroniche o ioniche o3. appositamente progettate per funzionare al di fuori della gamma di temperature da 218 K (-55°C) a 397 K (124°C); <p style="text-align: center;"><i>Nota: 5A001.a.3 si applica solo alle apparecchiature elettroniche.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Nota: 5A001.a.2 e 5A001.a.3 non sottopongono ad autorizzazione le apparecchiature progettate o modificate per essere utilizzate a bordo di satelliti.</i></p> <p>b. sistemi e apparecchiature di telecomunicazione, e loro componenti ed accessori appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche, funzioni o elementi seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. sistemi di comunicazione subacquei non collegati aventi una delle caratteristiche seguenti:<ol style="list-style-type: none">a. frequenza portante acustica situata al di fuori della gamma compresa tra 20 kHz e 60 kHz;

	<ul style="list-style-type: none"> b. frequenza portante elettromagnetica inferiore a 30 kHz; c. impiego di tecniche elettroniche di orientamento del fascio; <u>o</u> d. impiego di "laser" o di diodi ad emissione di luce (LED) con una lunghezza d'onda di uscita superiore a 400 nm ed inferiore a 700 nm, in una "rete locale"; <p>2. apparecchiature radio funzionanti nella banda da 1,5 MHz a 87,5 MHz ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. previsione e selezione automatica delle frequenze e "velocità di trasferimento numeriche totali" per canale al fine di ottimizzare la trasmissione <u>e</u> b. incorporazione di una configurazione di un amplificatore di potenza lineare avente la capacità di trattare simultaneamente segnali multipli ad una potenza di uscita di 1 kW o più nella gamma di frequenza di 1,5 MHz o più, ma inferiore a 30 MHz o una potenza di 250 W o più nella gamma di frequenza di 30 MHz o più, ma non superiore a 87,5 MHz, su una "banda passante istantanea" di una ottava o più con un contenuto armonico di uscita e di distorsione migliore di -80 dB; <p>3. apparecchiature radio basate su tecniche di "spettro esteso", comprese le tecniche di "salti di frequenza", diverse da quelle specificate in 5A001.b.4 ed aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. codici di estensione programmabili dall'utente <u>o</u> b. banda passante totale di trasmissione di 100 o più volte superiore alla banda passante di uno qualunque dei canali di informazione e superiore a 50 kHz; <p style="text-align: center;"><i>Nota: 5A001.b.3.b non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature radio appositamente progettate per l'uso con sistemi di comunicazione radio cellulari civili.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Nota: 5A001.b.3 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature progettate per funzionare ad una potenza di uscita uguale o inferiore a 1 W.</i></p> <p>4. apparecchiature radio basate su tecniche di modulazione a banda ultra larga e provviste di codici di canalizzazione, di rimescolamento, o di identificazione di rete programmabili dall'utente aventi una delle caratteristiche seguenti:</p>
--	--

	<p>a. banda passante superiore a 500 MHz <u>o</u></p> <p>b. "banda passante frazionaria" uguale o superiore al 20%;</p> <p>5. ricevitori radio a controllo numerico aventi tutte le caratteristiche seguenti:</p> <p>a. più di 1.000 canali;</p> <p>b. "tempo di commutazione della frequenza" inferiore a 1 ms;</p> <p>c. esplorazione o scansione automatica di una parte dello spettro elettromagnetico <u>e</u></p> <p>d. identificazione dei segnali ricevuti o del tipo di trasmettitore <u>o</u></p> <p><i><u>Nota:</u> 5A001.b.5 non sottopone ad autorizzazione apparecchiature radio appositamente progettate per l'uso con sistemi di comunicazione radio cellulari civili.</i></p> <p>6. che utilizzano funzioni di "trattamento del segnale" numerico onde assicurare la 'codifica della voce' in uscita a velocità inferiori a 2.400 bit/s.</p> <p><i><u>Note tecniche:</u></i></p> <p>1. <i>Per la 'codifica della voce' a velocità variabile, 5A001.b.6. si applica alla 'codifica della voce' in uscita nel parlato continuo.</i></p> <p>2. <i>Ai fini del 5A001.b.6, per 'codifica della voce' si intende la tecnica che consiste nel raccogliere campioni di voce umana e convertirli poi in un segnale numerico, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del parlato umano.</i></p> <p>c. cavi di comunicazione a fibre ottiche, fibre ottiche ed accessori, come segue:</p> <p>1. fibre ottiche di lunghezza superiore a 500 m e specificate dal costruttore per sopportare un carico di rottura al 'collaudo della messa in opera', uguale o superiore a 2×10^9 N/m²;</p> <p><i><u>Nota tecnica:</u></i></p> <p><i>"collaudo della messa in opera": collaudo di produzione in linea o fuori linea basato sull'applicazione dinamica di una data sollecitazione a trazione su una fibra, di lunghezza da 0,5 a 3 m ad</i></p>
--	--

una velocità di spostamento da 2 a 5 m/s, al suo passaggio fra rulli di circa 150 mm di diametro. La temperatura ambiente nominale è di 293 K (20° C) e l'umidità relativa del 40%. Sono ammesse anche norme nazionali equivalenti per effettuare il collaudo della messa in opera.

2. cavi a fibre ottiche ed accessori, progettati per impiego subacqueo;

Nota: il 5A001.c.2 non sottopone ad autorizzazione cavi ed accessori per telecomunicazioni civili standard.

N.B. 1: per i cavi ombelicali e i loro connettori, vedere 8A002.a.3.

N.B. 2: per i connettori o i penetratori di scafo a fibre ottiche, vedere 8A002.c.

- d. "antenne ad allineamento di fase a fascio orientabile elettronicamente" funzionanti al di sopra di 31,8 GHz;

Nota: 5A001.d non sottopone ad autorizzazione le "antenne ad allineamento di fase a fascio orientabile elettronicamente" per sistemi di atterraggio che utilizzano strumenti rispondenti alle norme dell'ICAO relative ai sistemi di atterraggio a microonde (MLS).

- e. apparecchiature radiogoniometriche funzionanti a frequenze superiori a 30 MHz e aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

1. "banda passante istantanea" uguale o superiore a 10 MHz
e

2. in grado di individuare una linea di rilevamento (LOB) per radiotrasmettitori non cooperanti con una durata di segnale inferiore a 1 ms;

- f. apparecchiature di disturbo appositamente progettate o modificate per interferire con, rifiutare, inibire, degradare o sviare i servizi di comunicazione cellulare, intenzionalmente e selettivamente, ed eseguire una delle funzioni seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

1. simulare le funzioni di apparecchiature per reti di accesso radio (RAN) o

2. individuare e sfruttare caratteristiche specifiche del protocollo di comunicazione mobile impiegato (ad es., GSM) o

3. sfruttare caratteristiche specifiche del protocollo di

	<p>comunicazione mobile impiegato (ad es., GSM);</p> <p><i>N.B.: per le apparecchiature di disturbo GNSS, vedere l'elenco dei materiali di armamento.</i></p> <p>g. sistemi e apparecchiature di localizzazione coerente passiva appositamente progettati per la rivelazione o l'inseguimento di oggetti in movimento misurando le riflessioni delle emissioni in radiofrequenza nell'aria ambiente prodotte da trasmettitori non radar.</p> <p><u>Nota tecnica:</u></p> <p><i>I trasmettitori non radar possono includere radio, televisioni o stazioni base per telecomunicazioni cellulari commerciali.</i></p> <p><u>Nota:</u> 5A001.g. non sottopone ad autorizzazione:</p> <p>a. apparecchiature radio-astronomiche o</p> <p>b. sistemi o apparecchiature che abbiano emissioni radio dal bersaglio.</p> <p>h. Apparecchiature elettroniche progettate o modificate per attivare prematuramente o impedire l'innesco di ordigni esplosivi improvvisati comandati a distanza (RCIED).</p> <p><u>N.B.:</u> VEDERE ANCHE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO.</p>
5A002	<p>Sistemi, apparecchiature e componenti di sicurezza dell'informazione, come segue:</p> <p>a. Sistemi, apparecchiature, "assiemi elettronici" di specifica applicazione, moduli e circuiti integrati che assicurano la "sicurezza dell'informazione", come segue, e loro altri componenti appositamente progettati:</p> <p><i>N.B.: per il controllo delle apparecchiature di ricezione di sistemi globali di navigazione via satellite che contengono o utilizzano funzioni di decrittazione (ad esempio gps o glonass), vedere 7a005.</i></p> <p>1. progettati o modificati per utilizzare la "crittografia" con l'impiego di tecniche numeriche che effettuano ogni funzione crittografica eccetto l'autenticazione o la firma digitale aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <p><u>Note tecniche:</u></p> <p>1. le funzioni di autenticazione e di firma digitale comprendono la relativa funzione di gestione delle chiavi</p>

	<p><i>associate.</i></p> <p>2. <i>L'autenticazione comprende tutti gli aspetti del controllo di accesso che non prevedono la cifratura di archivi o testi, salvo che questi non siano collegati alla protezione delle parole d'ordine, dei numeri di identificazione personali (PIN) o di dati similari al fine di prevenire l'accesso non autorizzato.</i></p> <p>3. <i>La "crittografia" non comprende tecniche di compressione o di codifica di dati "fissi".</i></p> <p><i>Nota: 5A002.a.1 comprende le apparecchiature progettate o modificate per utilizzare la "crittografia" secondo principi analogici laddove questi ultimi vengono attuati con tecniche numeriche.</i></p> <p>a. un "algoritmo simmetrico" utilizzando una lunghezza di chiave superiore a 56 bit <u>o</u></p> <p>b. un "algoritmo asimmetrico" in cui la sicurezza dell'algoritmo sia basata su uno degli elementi seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fattorizzazione degli interi superiori a 512 bit (per es. RSA); 2. calcolo dei logaritmi discreti in un gruppo moltiplicativo di un campo finito di dimensioni superiori a 512 bit (per es. Diffie-Hellman su Z/pz) <u>o</u> 3. logaritmi discreti in un gruppo diverso da quelli menzionati in 5A002.a.1.b.2, superiore a 112 bit (per es., Diffie-Hellman su una curva ellittica); <p>2. progettati o modificati per effettuare le funzioni crittoanalitiche;</p> <p>3. non utilizzati;</p> <p>4. appositamente progettati o modificati per ridurre le emanazioni compromettenti di segnali portatori di informazioni al di là di quanto richiesto dalle norme in materia di salute, di sicurezza o di interferenza elettromagnetica;</p> <p>5. progettati o modificati per utilizzare tecniche crittografiche per generare il codice di estensione per i sistemi con "spettro esteso" diversi da quelli specificati in 5A002.a.6., compreso il codice per il salto di frequenza per i sistemi con "salti di frequenza";</p> <p>6. progettati o modificati per utilizzare tecniche crittografiche per generare codici di canalizzazione, di rimescolamento o di identificazione di rete per i sistemi che utilizzano tecniche di modulazione a banda ultra larga, aventi una delle caratteristiche</p>
--	---

seguenti:

- a. banda passante superiore a 500 MHz o
 - b. "banda passante frazionaria" uguale o superiore al 20%;
7. Sistemi e dispositivi di sicurezza per la tecnologia dell'informazione e della comunicazione non crittografica (ICT) valutati ad un livello di garanzia superiore alla classe EAL-6 (livello di garanzia della valutazione) dei criteri comuni (CC) o equivalente;
 8. sistemi di cavi di telecomunicazioni progettati o modificati per rivelare intrusioni surrettizie con impiego di mezzi meccanici elettrici o elettronici;
 9. progettati o modificati per utilizzare la "crittografia quantistica".

Nota tecnica:

La "crittografia quantistica" è anche nota come distribuzione quantistica delle chiavi (QKD).

Nota: 5A002 non sottopone ad autorizzazione una delle seguenti apparecchiature:

- a. "carte personalizzate a microprocessore":
 1. *la cui capacità crittografica possa essere usata solo in apparecchiature o sistemi non sottoposti ad autorizzazione nei punti da b. a f. della presente nota o*
 2. *destinate ad applicazioni di uso pubblico la cui capacità crittografica non è accessibile all'utente ed è appositamente progettata e limitata per consentire la protezione dei dati personali in essa contenuti.*
- N.B.: Se una "carta personalizzata a microprocessore" svolge funzioni molteplici, le condizioni di esportabilità di ciascuna funzione sono valutate separatamente.*
- b. *apparecchiature di ricezione della radiodiffusione, della televisione a pagamento o di analogia trasmissione di tipo consumistico riservata ad un numero limitato di spettatori, senza cifratura numerica eccetto quella usata esclusivamente per rinviare le fatture o le informazioni relative ai programmi ai fornitori di servizi radiotelevisivi;*
 - c. *apparecchiature la cui capacità crittografica non è*

accessibile all'utente ed è appositamente progettata e limitata per consentire una delle operazioni seguenti:

- 1. esecuzione di "software" protetto da copiatura;*
 - 2. accesso ad uno degli elementi seguenti:*
 - a. contenuti protetti da copiatura su supporti a solo lettura o*
 - b. informazioni memorizzate in modo cifrato su supporti (per es. in relazione alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale) qualora questi ultimi siano messi in vendita al pubblico in pezzi identici;*
 - 3. controllo sulla copiatura di dati audio/video protetti dai diritti d'autore o*
 - 4. cifratura e/o decrittazione per la protezione di biblioteche, caratteristiche di progettazione o dati associati per la progettazione di dispositivi semiconduttori o di circuiti integrati;*
- d. apparecchiature crittografiche appositamente progettate e limitate per uso bancario o "per transazioni monetarie";*

Nota tecnica:

le "transazioni monetarie in 5A002, nota d. comprendono la raccolta e la liquidazione di tariffe o funzioni creditizie.

- e. radiotelefoni portatili o mobili destinati all'impiego civile (ad es. all'impiego con i sistemi di radiocomunicazioni cellulari commerciali civili), che non trasmettono dati criptati direttamente ad un altro radiotelefono o apparecchiatura (diversa dalle apparecchiature delle reti di accesso radio (RAN)), né trasmettono dati criptati mediante apparecchiature RAN (ad es. Radio Network Controller (RNC) o Base Station Controller (BSC));*
- f. apparecchiature telefoniche senza filo che non eseguono funzioni di cifratura da punto a punto qualora la portata reale massima del funzionamento senza filo non amplificato (vale a dire, un salto unico non ritrasmesso tra il terminale e la stazione di base) sia inferiore a 400 m conformemente alle prescrizioni del fabbricante o*
- g. radiotelefoni portatili o mobili e dispositivi senza fili del cliente destinati all'impiego civile, che applicano soltanto standard crittografici pubblicati o commerciali (eccetto per le funzioni anti-pirateria, che possono non essere*

	<p><i>pubblicate) e che sono inoltre conformi alle disposizioni di cui alle lettere da b. a d. della Nota di crittografia (Nota 3 nella Categoria 5 - Parte 2), che sono stati personalizzati per un'applicazione industriale civile specifica con caratteristiche che non incidono sulla funzionalità crittografica dei dispositivi originali non personalizzati;</i></p> <p><i>h. apparecchiature appositamente progettate per la manutenzione di radiotelefoni portatili o mobili e analoghi dispositivi senza fili del cliente conformi a tutte le disposizioni della Nota di crittografia (Nota 3 nella Categoria 5 — Parte 2), in cui le apparecchiature per la manutenzione soddisfano tutte le condizioni seguenti:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. la funzionalità crittografica delle apparecchiature per la manutenzione non può essere modificata facilmente dall'utilizzatore delle apparecchiature;</i> <i>2. le apparecchiature per la manutenzione sono progettate per essere installate dall'utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore e</i> <i>3. le apparecchiature per la manutenzione non possono modificare la funzionalità crittografica del dispositivo oggetto della manutenzione;</i> <p><i>i. apparecchiature senza fili della "rete personale" che applicano soltanto standard crittografici pubblicati o commerciali e in cui la capacità crittografica è limitata ad una portata operativa nominale non superiore a 30 metri secondo le specifiche del costruttore.</i></p>
5B001	<p>Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione nel settore delle telecomunicazioni, componenti e accessori come segue:</p> <p>a. Apparecchiature, e loro componenti ed accessori appositamente progettati, che siano appositamente progettate per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di apparecchiature, funzioni o elementi specificati in 5A001;</p> <p><i>Nota: 5B001.a non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di caratterizzazione di fibre ottiche.</i></p> <p>b. apparecchiature e loro componenti o accessori appositamente progettati per lo "sviluppo" di una delle seguenti apparecchiature di trasmissione di telecomunicazioni o di commutazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. apparecchiature utilizzanti tecniche numeriche, progettate per funzionare ad una "velocità di trasferimento numerica totale" superiore a 15 Gbit/s;

	<p><i>Nota tecnica:</i></p> <p><i>La "velocità di trasferimento numerica totale" per le apparecchiature di commutazione è misurata alla porta o linea a più alta velocità.</i></p> <p>2. apparecchiature utilizzanti un "laser" ed aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. lunghezza d'onda di trasmissione superiore a 1750 nm; b. in grado di effettuare l'"amplificazione ottica" utilizzando amplificatori a fibra fluorurata drogata al praseodimio (PDFFA); c. basate su tecniche di trasmissione ottica coerente o tecniche di rivelazione ottica coerente (denominate anche tecniche di rivelazione ottica eterodina o omodina)<u>o</u> d. basate su tecniche analogiche ed aventi banda passante superiore a 2,5 GHz; <p><i>Nota: 5B001.b.2.d non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature appositamente progettate per lo sviluppo di sistemi televisivi commerciali.</i></p> <p>3. apparecchiature utilizzanti la "commutazione ottica";</p> <p>4. apparecchiature radio che utilizzano tecniche di modulazione di ampiezza in quadratura (QAM) oltre il livello 256 <u>o</u></p> <p>5. apparecchiature utilizzanti "segnalazione a canale comune" funzionanti in modo operativo non associato.</p>
5B002	<p>Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di "produzione" in materia di "sicurezza dell'informazione", come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. apparecchiature appositamente progettate per lo "sviluppo" o la "produzione" delle apparecchiature specificate in 5A002 o 5B002.b.; b. apparecchiature di misura appositamente progettate per la valutazione e la validazione delle funzioni di "sicurezza dell'informazione" delle apparecchiature specificate in 5A002 o del "software" specificato in 5D002.a. o 5D002.c.
5D001	<p>"Software", come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. "software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature, funzioni o elementi specificati in 5A001; b. "software" appositamente progettato o modificato a supporto della

	<p>"tecnologia" specificata in 5E001;</p> <p>c. "software" specifico appositamente progettato o modificato per fornire caratteristiche, funzioni o elementi di apparecchiature specificate in 5A001 o 5B001;</p> <p>d. "software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo" di una delle seguenti apparecchiature di trasmissione di telecomunicazioni o di commutazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. apparecchiature utilizzanti tecniche numeriche, progettate per funzionare ad una "velocità di trasferimento numerica totale" superiore a 15 Gbit/s; <p><i>Nota tecnica:</i></p> <p><i>La "velocità di trasferimento numerica totale" per le apparecchiature di commutazione è misurata alla porta o linea a più alta velocità.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. apparecchiature utilizzanti un "laser" ed aventi una delle caratteristiche seguenti: <ol style="list-style-type: none"> a. lunghezza d'onda di trasmissione superiore a 1.750 nm; o b. basate su tecniche analogiche ed aventi banda passante superiore a 2,5 GHz; <p><i>Nota: 5D001.d.2.b non sottopone ad autorizzazione il "software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo" di sistemi televisivi commerciali.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. apparecchiature utilizzanti la "commutazione ottica" o 4. apparecchiature radio che utilizzano tecniche di modulazione di ampiezza in quadratura (QAM) oltre il livello 256.
5D002	<p>"Software", come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. "software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di apparecchiature specificate in 5A002 o di "software" specificato in 5D002.c.; b. "software" appositamente progettato o modificato a supporto della "tecnologia" specificata in 5E002; c. "software" specifico come segue: <ol style="list-style-type: none"> 1. "software" avente le caratteristiche o in grado di eseguire o simulare le funzioni delle apparecchiature specificate in 5A002; 2. "software" destinato a certificare il "software" specificato in 5D002.c.1.

	<p><u>Nota:</u> 5D002 non sottopone ad autorizzazione i seguenti "software":</p> <ol style="list-style-type: none"> a. il "software" necessario per l'"utilizzo" di apparecchiature non sottoposte ad autorizzazione nella nota del 5A002; b. il "software" che fornisce una delle funzioni delle apparecchiature non sottoposte ad autorizzazione nella nota del 5A002.
5E001	<p>"Tecnologie", come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. "Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" (escluso il funzionamento) di apparecchiature, funzioni o elementi specificati in 5A001 o "software" specificato in 5 D001.a.; b. "tecnologia" specifica, come segue: <ol style="list-style-type: none"> 1. "tecnologia" necessaria per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature di telecomunicazione appositamente progettate per essere utilizzate a bordo di satelliti; 2. "tecnologia" per lo "sviluppo" o l'"utilizzo" di tecniche di comunicazione "laser" che permettono l'acquisizione e l'inseguimento automatico di segnali ed il mantenimento di comunicazioni attraverso mezzi al di fuori dell'atmosfera o subacquei; 3. "tecnologia" per lo "sviluppo" di apparecchiature radioriceventi cellulari numeriche della stazione base le cui capacità di ricezione, che consentono il funzionamento multibanda, multicanale, multimodale, multiprotocollo o con algoritmo a codifica multipla, possono essere modificate con cambiamenti di "software"; 4. "tecnologia" per lo "sviluppo" di tecniche di "spettro esteso" comprese le tecniche di "salti di frequenza"; c. "tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" o la "produzione" di una delle seguenti: <ol style="list-style-type: none"> 1. apparecchiature utilizzanti tecniche numeriche, progettate per funzionare ad una "velocità di trasferimento numerica totale" superiore a 15 Gbit/s; <p><u>Nota tecnica:</u></p> <p>La "velocità di trasferimento numerica totale" per le apparecchiature di commutazione è misurata alla porta o linea a più alta velocità.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. apparecchiature utilizzanti un "laser" ed aventi una delle

	<p>caratteristiche seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lunghezza d'onda di trasmissione superiore a 1.750 nm; b. in grado di effettuare l'"amplificazione ottica" utilizzando amplificatori a fibra fluorurata drogata al praseodimio (PDFFA); c. basate su tecniche di trasmissione ottica coerente o tecniche di rivelazione ottica coerente (denominate anche tecniche di rivelazione ottica eterodina o omodina); d. basate su tecniche di moltiplicazione mediante ripartizione in lunghezza di vettori ottici a spaziatura inferiore a 100 GHz <u>o</u> e. basate su tecniche analogiche ed aventi banda passante superiore a 2,5 GHz; <p style="text-align: center;"><i>Nota: 5E001.c.2.e non sottopone ad autorizzazione la "tecnologia" per lo "sviluppo" o la "produzione" di sistemi televisivi commerciali.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>N.B.: per la "tecnologia" per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature non di telecomunicazione che utilizzano un laser, vedere 6E.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. apparecchiature utilizzanti la "commutazione ottica"; 4. apparecchiature radio aventi una delle caratteristiche seguenti: <ol style="list-style-type: none"> a. tecniche di modulazione di ampiezza in quadratura (QAM) oltre il livello 256; b. funzionanti a frequenze di ingresso o di uscita superiori a 31,8 GHz <u>o</u> <p style="text-align: center;"><i>Nota: 5E001.c.4.b non sottopone ad autorizzazione la "tecnologia" per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature progettate o modificate per funzionare in qualsiasi banda di frequenza "assegnata dall'UIT" per servizi di radiocomunicazione ma non di radiolocalizzazione.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> c. funzionanti nella banda da 1,5 MHz a 87,5 MHz e integranti tecniche adattive che assicurano la soppressione di un segnale interferente superiore a 15 dB; 5. apparecchiature utilizzanti "segnalazione a canale comune" funzionanti in modo operativo non associato <u>o</u> 6. apparecchiature mobili aventi tutte le caratteristiche seguenti:
--	--

	<p>a. funzionanti ad una lunghezza d'onda ottica superiore o uguale a 200 nm e inferiore o uguale a 400 nm <u>e</u></p> <p>b. funzionanti come "rete locale";</p> <p>d. "tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" o la "produzione di" amplificatori di potenza a "circuiti integrati monolitici" a microonde (MMIC) appositamente progettati per le telecomunicazioni e aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. previsti per funzionare a frequenze superiori a 3,2 GHz fino a 6 GHz (inclusi), con potenza di uscita media superiore a 4W (36 dBm) e una "banda passante frazionaria" superiore al 15%; 2. previsti per funzionare a frequenze superiori a 6 GHz fino a 16 GHz (inclusi), con potenza di uscita media superiore a 1W (30 dBm) e una "banda passante frazionaria" superiore al 10%; 3. previsti per funzionare a frequenze superiori a GHz fino a 31,8 GHz (inclusi), con potenza di uscita media superiore a 0,8W (29 dBm) e una "banda passante frazionaria" superiore al 10%; 4. previsti per funzionare a frequenze superiori a 31,8 GHz fino a 37,5 GHz (inclusi); 5. previsti per funzionare a frequenze superiori a 37,5 GHz fino a 43,5 GHz (inclusi), con potenza di uscita media superiore a 0,25 W (24 dBm) e una "banda passante frazionaria" superiore al 10% <u>o</u> 6. previsti per funzionare a frequenze superiori a 43,5 GHz; <p>e. "tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" o la "produzione" di dispositivi e circuiti elettronici, appositamente progettati per le telecomunicazioni e contenenti componenti, fabbricati a partire da materiali "superconduttori", appositamente progettati per funzionare a temperature inferiori alla "temperatura critica" di almeno uno dei costituenti "superconduttori", aventi una delle funzioni seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. commutazione di corrente per circuiti numerici che impiegano porte "superconduttrici" con prodotto del ritardo per porta (espresso in secondi) per la potenza dissipata per porta (espressa in Watt) inferiore a 10^{-14} J <u>o</u> 2. selezione di frequenza a tutte le frequenze con circuiti risonanti aventi fattori Q superiori a 10.000.
5E002	"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di apparecchiature specificate in

PARTE B

L'articolo 6 si applica ai seguenti beni:

Voce dell'allegato I	Descrizione
0A001	<p>"Reattori nucleari" e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. "reattori nucleari"; b. contenitori metallici, o loro parti principali fabbricate in officina, compresa la copertura del contenitore in pressione del reattore, appositamente progettati o preparati per contenere il nocciolo di un "reattore nucleare"; c. apparecchiature di manipolazione appositamente progettate o preparate per l'introduzione o la rimozione del combustibile in "reattori nucleari"; d. barre di controllo appositamente progettate o preparate per il controllo del processo di fissione in "reattori nucleari", loro strutture di supporto o di sospensione, meccanismi di regolazione delle barre e tubi guida per barre; e. tubi resistenti alla pressione, appositamente progettati o preparati per contenere gli elementi di combustibile ed il fluido refrigerante primario in un "reattore nucleare", in grado di sopportare una pressione di esercizio superiore di 5,1 MPa; f. zirconio metallo e leghe sotto forma di tubi o assiemi di tubi in cui il rapporto in peso afnio/zirconio è inferiore a 1/500, appositamente progettati o preparati per essere utilizzati in un "reattore nucleare"; g. pompe per la circolazione del refrigerante appositamente progettate o preparate per la circolazione del refrigerante primario di "reattori nucleari"; h. "elementi interni del reattore" appositamente progettati o preparati per essere utilizzati in "reattori nucleari", comprendenti colonne di supporto del nocciolo, canali del combustibile, schermi termici, deflettori, piastre a griglie del nocciolo e piastre del diffusore; <p><i>Nota in 0A001.h si intende per "elementi interni del reattore" qualsiasi struttura principale all'interno del contenitore del reattore avente una o più funzioni, ad esempio sostenere il</i></p>

	<p><i>nocciolo, mantenere l'allineamento del combustibile, dirigere il flusso del refrigerante primario, fornire schermi all'irraggiamento per il contenitore del reattore e dirigere la strumentazione del nocciolo.</i></p> <p>i. scambiatori di calore (generatori di vapore) appositamente progettati o preparati per essere utilizzati nel circuito del refrigerante primario di "reattori nucleari";</p> <p>j. strumenti di rivelazione e misurazione dei neutroni appositamente progettati o preparati per determinare i livelli di flusso dei neutroni nel nocciolo di "reattori nucleari".</p>
0C002	<p>"Materie fissili speciali"</p> <p><u>Nota:</u> <i>0C002 non sottopone ad autorizzazione quattro "grammi effettivi" o meno se sono contenuti in un componente sensibile di strumenti.</i></p>

ALLEGATO II

Beni e tecnologie di cui agli articoli 2, paragrafo 1, lettera a), 2, paragrafo 3, 4 e 5, paragrafo 1, lettere b) e d)

NOTE INTRODUTTIVE

1. Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata "Descrizione" si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.
2. Un numero di riferimento nella colonna intitolata "Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009" sta ad indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna "Descrizione" esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.
3. Per le definizioni dei termini tra "virgolette singole" si veda la nota tecnica relativa alla voce in questione.
4. Per le definizioni dei termini tra "virgolette doppie" si veda l'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

Note generali

1. Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell'elenco — che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

N.B. Per giudicare se i componenti vietati specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

2. I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.

Nota generale sulla tecnologia (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla sezione II.B.)

1. Sono vietati, secondo le disposizioni della sezione II.B, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della "tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di beni di cui nella parte A (Beni) sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione.
2. La "tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta a divieto anche quando è utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.
3. I divieti non si applicano alla quantità minima di "tecnologia" necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei

beni che non sono vietati o di cui è stata autorizzata l'esportazione a norma del regolamento (CE) n.423/2007 o del presente regolamento.

4. Il divieto relativo al trasferimento di "tecnologia" non si applica alle informazioni "di pubblico dominio", alla "ricerca scientifica di base" o alla quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

II.A. BENI

A0. Materiali nucleari, impianti ed apparecchiature

N.	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A0.001	Lampade a catodo cavo, come segue: a. Lampade a catodo cavo allo iodio con finestre di silicio puro o quarzo b. Lampade a catodo cavo all'uranio	—
II.A0.002	Isolatori di Faraday nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm	—
II.A0.003	Reticoli ottici nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm	—
II.A0.004	Fibre ottiche nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm rivestite con strati antiriflesso, nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm e con un diametro dell'anima superiore a 0,4 mm ma non superiore a 2 mm	—
II.A0.005	Componenti di contenitori di reattori nucleari e apparecchiature di collaudo, diversi da quelli specificati in 0A001, come segue: 1. Dispositivi di tenuta 2. Componenti interni 3. Apparecchiature per sigillare, collaudare e misurare	0A001
II.A0.006	Sistemi di rilevazione nucleare per la rilevazione, l'identificazione o la quantificazione di materiali radioattivi e radiazioni di origine nucleare e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati in 0A001.j o 1A004.c.	0A001.j 1A004.c

II.A0.007	Valvole di tenuta a soffietto in lega di alluminio o in acciaio inossidabile del tipo 304, 304L o 316L. <i>Nota: questa voce non comprende le valvole definite in 0B001.c.6 e 2A226.</i>	0B001.c.6 2A226
II.A0.008	Specchi per laser diversi da quelli specificati in 6A005.e, costituiti da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a $10^{-6}K^{-1}$ a 20 °C (ad es. silicio fuso o zaffiro). <i>Nota: in questa voce non rientrano i sistemi ottici appositamente progettati per applicazioni astronomiche, eccettuato il caso in cui gli specchi contengano silicio fuso.</i>	0B001.g.5, 6A005.e
II.A0.009	Lenti per laser diverse da quelle specificate in 6A005.e.2, costituite da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a $10^{-6}K^{-1}$ a 20 °C (ad es. silicio fuso).	0B001.g, 6A005.e.2
II.A0.010	Tubi, tubazioni, flange, accessori in nichelio o rivestiti di nichelio, o leghe di nichelio contenenti oltre il 40% in peso di nichelio, diversi da quelli specificati in 2B350.h.1., nella misura in cui i tubi hanno un diametro interno inferiore a 100 mm.	2B350
II.A0.012	Camere schermate per la manipolazione, lo stoccaggio e il trasporto di sostanze radioattive (celle calde).	0B006
II.A0.013	"Uranio naturale" o "uranio impoverito" o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico, o concentrato, e qualsiasi altra materia contenente una o più delle sostanze summenzionate, diverse da quelle specificate in 0C001.	0C001
II.A0.014	Camere di detonazione aventi la capacità di assorbire esplosioni di potenza superiore a 2,5 kg equivalente TNT.	—

A1. Materiali, prodotti chimici, "microrganismi" e "tossine"

N.	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A1.001	Solvente di acido fosforico di bis(2-etilesile) (HDEHP o D2HPA) (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 298-07-7) in qualsiasi quantità, con una purezza	—

	superiore al 90%.	
II.A1.002	Fluoro gassoso (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 7782-41-4), con una purezza almeno del 95%.	–
II.A1.005	Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, con resa in uscita superiore a 100 g/h di fluoro. <i>Nota: questa voce non comprende le celle elettrolitiche definite in 1B225.</i>	1B225
II.A1.006	Catalizzatori, diversi da quelli vietati da 1A225, contenenti platino, palladio o rodio, utilizzabili per favorire la reazione di scambio dell'isotopo idrogeno tra l'idrogeno e l'acqua per il recupero del trizio dall'acqua pesante o per la produzione di acqua pesante.	1B231, 1A225
II.A1.007	Alluminio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C002.b.4 o 1C202.a, in forma grezza o semilavorata, aventi una delle caratteristiche seguenti: a. con una resistenza a trazione pari o superiore a 460 MPa a 293 K (20 °C) o b. con una resistenza a trazione pari o superiore a 415 MPa a 298 K (25 °C).	1C002.b.4, 1C202.a
II.A1.008	Metalli magnetici di qualsiasi tipo e forma, con una permeabilità iniziale relativa di 120000 o più e uno spessore compreso tra 0,05 e 0,1 mm.	1C003.a
II.A1.009	"Materiali fibrosi o filamentosi" o materiali preimpregnati, come segue: a. "materiali fibrosi o filamentosi" al carbonio o aramidici aventi una delle caratteristiche seguenti: 1. "modulo specifico" superiore a 10×10^6 m o 2. "carico di rottura specifico" superiore a 17×10^4 m; b. "materiali fibrosi o filamentosi" di vetro aventi una delle caratteristiche seguenti: 1. "modulo specifico" superiore a $3,18 \times 10^6$ m o 2. "carico di rottura specifico" superiore a $76,2 \times 10^3$ m; c. "filati", "fasci di fibre", "cavi" o "nastri" continui impregnati di resina termoindurente di larghezza	1C010.a 1C010.b 1C210.a 1C210.b

	<p>uguale o inferiore a 15 mm (già materiali preimpregnati), costituiti dai "materiali fibrosi o filamentosi" di vetro o di carbonio diversi da quelli specificati in II.A1.010.a. o b.</p> <p><i>Nota:</i> questa voce non comprende i materiali fibrosi o filamentosi definiti in 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a e 1C210.b.</p>	
II.A1.010	<p>Fibre impregnate di resina o di catrame (preimpregnati), fibre rivestite di metallo o di carbonio (preformati) o "preformati di fibre di carbonio", come segue:</p> <p>a. costituiti dai "materiali fibrosi o filamentosi" specificati in II.A1.009;</p> <p>b. "materiali fibrosi o filamentosi" al carbonio impregnati in una "matrice" di resina epossidica (preimpregnati), specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di aeromobili, nei quali la dimensione dei singoli fogli non superi 50 cm × 90 cm;</p> <p>c. preimpregnati specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, quando impregnati con resine fenoliche o epossidiche aventi una temperatura di transizione vetrosa (T_g) inferiore a 433 K (160 °C) e una temperatura di indurimento inferiore alla temperatura di transizione vetrosa.</p> <p><i>Nota:</i> questa voce con comprende i materiali fibrosi o filamentosi definiti alla voce 1C010.e.</p>	<p>1C010.e.</p> <p>1C210</p>
II.A1.011	<p>Materiali ceramici compositi rinforzati al carburo di silicio utilizzabili per punte di ogive, veicoli di rientro, alette di ogive, utilizzabili nei "missili", diversi da quelli specificati in 1C107.</p>	1C107
II.A1.012	<p>Acciai Maraging, diversi da quelli specificati in 1C116 e 1C216, aventi carico di rottura uguale o superiore a 2050 MPa, a 293 K (20 °C).</p> <p><i>Nota tecnica:</i></p> <p><i>l'acciaio sopra richiamato comprende l'acciaio Maraging prima o dopo il trattamento termico.</i></p>	1C216
II.A1.013	<p>Tungsteno, tantalio, carburo di tungsteno, carburo di tantalio e relative leghe, aventi le due caratteristiche seguenti:</p> <p>a. in forme aventi una simmetria cilindrica della parte cava (compresi i segmenti di cilindro) con diametro</p>	1C226

	<p>interno compreso tra 50 mm e 300 mm e</p> <p>b. una massa maggiore di 5 kg.</p> <p><i>Nota:</i> questa voce non comprende il tungsteno, il carburo di tungsteno e le leghe di tungsteno definite in 1C226.</p>	
II.A1.014	<p>Polveri elementari di cobalto, neodimio o samario oppure leghe o miscele di tali elementi, contenenti in peso almeno 20% di cobalto, neodimio o samario con granulometria inferiore a 200 µm.</p>	—
II.A1.015	<p>Tributilfosfato (TBP) puro [n. CAS 126-73-8] o ogni miscela avente in peso un contenuto di TBP superiore a 5%.</p>	—
II.A1.016	<p>Acciai Maraging, diversi da quelli vietati da 1C116, 1C216 o II.A1.012</p> <p><i>Nota tecnica:</i></p> <p><i>gli acciai Maraging sono leghe di ferro generalmente caratterizzate da alto contenuto di nichelio, contenuto molto basso di carbonio e l'uso di elementi sostitutivi o precipitati per ottenere un aumento di resistenza e di durezza per invecchiamento della lega.</i></p>	—
II.A1.017	<p>Metalli, polveri di metalli e materiali, come segue:</p> <p>a. tungsteno e sue leghe, diversi da quelli vietati da 1C117, sotto forma di particelle uniformemente sferiche o atomizzate di diametro uguale o inferiore a 500 micrometri contenenti il 97% o più in peso di tungsteno;</p> <p>b. molibdeno e sue leghe, diversi da quelli vietati da 1C117, sotto forma di particelle uniformemente sferiche o atomizzate di diametro uguale o inferiore a 500 micrometri contenenti il 97% o più in peso di molibdeno;</p> <p>c. materiali in tungsteno in forma solida, diversi da quelli specificati in 1C226 o II.A1.013, composti dai seguenti materiali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tungsteno e sue leghe, contenenti in peso 97% o più di tungsteno; 2. tungsteno infiltrato con rame, contenente in peso 80% o più di tungsteno, o 3. tungsteno infiltrato con argento, contenente in 	—

	peso 80% o più di tungsteno.	
II.A1.018	Leghe magnetiche tenere aventi la seguente composizione chimica: a) contenuto di ferro tra 30% e 60% e b) contenuto di cobalto tra 40% e 60%.	—
II.A1.019	"Materiali fibrosi o filamentosi" o materiali preimpregnati, non vietati dall'allegato I o dall'allegato II ((II.A1.009, II.A1.010) del presente regolamento o non specificati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, come segue: a) "materiali fibrosi o filamentosi" al carbonio; <i>Nota: II.A1.019a. non comprende i tessuti.</i> b) "filati", "fasci di fibre", "cavi" o "nastri" continui impregnati di resina termoindurente costituiti da "materiali fibrosi o filamentosi" di carbonio; c) "filati", "fasci di fibre", "cavi" o "nastri" continui di poliacrilonitrile (PAN).	—

A2. Trattamento e lavorazione dei materiali

N.	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A2.001	Sistemi di collaudo a vibrazioni, apparecchiature e loro componenti, diversi da quelli specificati in 2B116: a. sistemi di collaudo a vibrazione che impiegano tecniche a retroazione o ad anello chiuso e incorporano un controllore numerico, in grado di vibrare un sistema ad un'accelerazione uguale o superiore a 0,1 g in valore efficace tra 0,1 Hz e 2 kHz ed in grado di imprimere forze uguali o superiori a 50kN, misurate a "tavola vuota"; b. controllori numerici, combinati con software di collaudo a vibrazione appositamente progettato, con "larghezza di banda in tempo reale" superiore a 5 kHz e progettati per essere utilizzati con i sistemi	2B116

	<p>di collaudo a vibrazione specificati in a.;</p> <p>c. dispositivi di spinta per vibrazione (unità di vibrazione), con o senza amplificatori associati, in grado di imprimere una forza uguale o superiore a 50 kN, misurata a 'tavola vuota', ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.;</p> <p>d. strutture di supporto del pezzo da collaudare ed unità elettroniche progettate per combinare più unità di vibrazione in un sistema completo in grado di fornire una forza effettiva combinata uguale o superiore a 50 kN, misurata a 'tavola vuota', ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.</p> <p><i>Nota tecnica:</i></p> <p>per “tavola vuota” si intende una tavola o superficie piatta priva di accessori o di attrezzi di fissaggio.</p>	
II.A2.002	<p>Macchine utensili e componenti e dispositivi di controllo numerico per macchine utensili, come segue:</p> <p>a. Macchine utensili di rettifica aventi accuratezza di posizionamento con «tutte le compensazioni disponibili» uguale o minore (migliore) di 15 µm secondo la norma ISO 230/2 (1988) (1) o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari.</p> <p><i>Nota: questa voce non comprende le macchine utensili di rettifica definite in 2B201.b e 2B001.c.</i></p> <p>b. Componenti e dispositivi di controllo numerico, appositamente progettati per le macchine utensili specificate in 2B001, 2B201 o in a.</p>	<p>2B201.b</p> <p>2B001.c</p>
II.A2.003	<p>Macchine di bilanciamento e relative apparecchiature, come segue:</p> <p>a. macchine di bilanciamento progettate o modificate per apparecchiature dentistiche o altre apparecchiature mediche, aventi tutte le caratteristiche seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. che non siano in grado di bilanciare rotori/assiemi aventi massa superiore a 3 kg; 2. che siano in grado di bilanciare rotori/assiemi 	<p>2B119</p>

	<p>a velocità superiore a 12500 rpm;</p> <p>3. che siano in grado di effettuare correzioni di equilibratura su due o più piani e</p> <p>4. che siano in grado di realizzare l'equilibratura sino a uno sbilanciamento specifico residuo di 0,2 g × mm per kg di massa rotante;</p> <p>b. teste indicatrici progettate o modificate per essere utilizzate con le macchine specificate in a.</p> <p><i>Nota tecnica:</i></p> <p><i>le teste indicatrici sono conosciute talvolta come strumentazione per il bilanciamento.</i></p>	
II.A2.004	<p>Manipolatori a distanza che possono essere usati per azioni a distanza nelle operazioni di separazione radiochimica o nelle celle calde, diversi da quelli specificati in 2B225, aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <p>a. capacità di penetrazione della parete di una cella calda uguale o superiore a 0,3 m (operazione attraverso la parete) o</p> <p>b. capacità di superare la sommità della parete di una cella calda di spessore uguale o superiore a 0,3 m (funzionamento sopra la parete).</p>	2B225
II.A2.006	<p>Forni di ossidazione in grado di funzionare a temperature superiori a 400 °C</p> <p><i>Nota: in questa voce non rientrano i forni a tunnel con trasporto a rulli o carrelli, i forni a tunnel con nastro trasportatore, i forni di tipo a spinta o forni a navetta, progettati appositamente per la produzione di vetro, ceramica per stoviglie e ceramica strutturale.</i></p>	2B226 2B227
II.A2.007	<p>"Trasduttori di pressione", diversi da quelli definiti in 2B230, in grado di misurare pressioni assolute in qualsiasi punto della gamma compresa tra 0 e 200 kPa, e aventi entrambe le caratteristiche seguenti:</p> <p>a. elementi sensibili alla pressione costituiti di o protetti da "Materiali resistenti alla corrosione da esafluoruro di uranio UF₆" e</p> <p>b. aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <p>1. fondo scala inferiore a 200 kPa e "precisione"</p>	2B230

	<p>migliore di $\pm 1\%$ (fondo scala) o</p> <p>2. fondo scala di 200 kPa o superiore e "precisione" migliore di 2 kPa.</p>	
II.A2.011	<p>Separatori centrifughi, in grado di effettuare una separazione continua senza la propagazione di aerosol e costruiti con:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. leghe contenenti in peso più del 25% di nichelio e 20% di cromo; 2. fluoropolimeri; 3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 4. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40% di nichelio; 5. tantalio o leghe di tantalio; 6. titanio o leghe di titanio; o 7. zirconio o leghe di zirconio. <p><i>Nota: questa voce non comprende i separatori centrifughi definiti alla voce 2B352.c.</i></p>	2B352.c
II.A2.012	<p>Filtri sinterizzati metallici di nichelio o leghe di nichelio contenenti più del 40% in peso di nichelio.</p> <p><i>Nota: questa voce non comprende i filtri definiti alla voce 2B352.d.</i></p>	2B352.d
II.A2.013	<p>Macchine per tornitura in lastra e per fluotornitura, diverse da quelle sottoposte ad autorizzazione da 2B009, 2B109 o 2B209, con forza esercitata dal rullo superiore a 60 kN e componenti appositamente progettati per dette macchine.</p> <p><i>Nota tecnica:</i></p> <p><i>ai fini di of II.A2.013 sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che combinano le funzioni di tornitura in lastra e di fluotornitura.</i></p>	—

A3. Materiali elettronici

N.	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A3.001	<p>Alimentatori in corrente continua ad alta tensione aventi le due caratteristiche seguenti:</p> <p>a. in grado di erogare costantemente, per un periodo di 8 ore, una tensione uguale o superiore a 10 kV con corrente di uscita uguale o superiore a 5kW con o senza sweeping; e</p> <p>b. stabilità della tensione o della corrente migliore dello 0,1% per un periodo di 4 ore.</p> <p><i>Nota: Questa voce non comprende gli alimentatori definiti alle voci 0B001.j.5 e 3A227.</i></p>	3A227
II.A3.002	<p>Spettrometri di massa, diversi da quelli specificati alle voci 3A233 o 0B002.g, in grado di misurare ioni di unità di massa atomica uguale o superiore a 200 e aventi una risoluzione migliore di 2 parti su 200, come segue, e loro sorgenti di ioni:</p> <p>a. spettrometri di massa a plasma ad accoppiamento induttivo (ICP/MS);</p> <p>b. spettrometri di massa con scarica a bagliore (GDMS);</p> <p>c. spettrometri di massa a ionizzazione termica (TIMS);</p> <p>d. spettrometri di massa a bombardamento di elettroni aventi una camera sorgente costruita, placcata o rivestita con "materiali resistenti alla corrosione da esafluoruro di uranio (UF₆)";</p> <p>e. spettrometri di massa a fascio molecolare aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. camera sorgente costruita, placcata o rivestita con acciaio inossidabile o molibdeno e equipaggiati con una trappola a freddo in grado di raffreddare ad una temperatura uguale o inferiore a 193 K (- 80°C); o 2. camera sorgente costruita, placcata o rivestita 	3A233

	<p>con "materiali resistenti alla corrosione da esafluoruro di uranio (UF₆)";</p> <p>f. spettrometri di massa equipaggiati con una sorgente ionica di microfluorurazione progettati per attinidi o fluoruri di attinidi.</p>	
II.A3.003	<p>Variatori di frequenza o generatori diversi da quelli specificati in 0B001 o 3A225, aventi tutte le caratteristiche seguenti, nonché loro componenti e software appositamente progettati:</p> <p>a. uscita polifase in grado di erogare una potenza uguale o superiore a 40 W;</p> <p>b. in grado di funzionare in una gamma di frequenze comprese tra 600 Hz e 2000 Hz; e</p> <p>c. controllo di frequenza migliore (inferiore) dello 0,1%.</p> <p><i>Nota tecnica:</i></p> <p><i>i variatori di frequenza in II.A3.003 sono conosciuti anche come convertitori o invertitori.</i></p>	—

A6. Sensori e laser

N.	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A6.001	Barre di granato di ittrio (YAG)	—
II.A6.002	<p>Apparecchiature e componenti ottici, diversi da quelli specificati in 6A002 e 6A004.b, come segue:</p> <p>Apparecchiature ottiche a infrarossi nella gamma di lunghezza d'onda 9000 nm – 17000 nm e loro componenti, tra cui quelli di tellururo di cadmio (CdTe).</p>	<p>6A002</p> <p>6A004.b</p>
II.A6.003	<p>Correttori del fronte d'onda da usare con un raggio laser di diametro superiore a 4 mm, e loro componenti appositamente progettati, tra cui sistemi di controllo, sensori per il fronte di fase e "specchi deformabili", compresi gli specchi bimorfi.</p> <p><i>Nota: questa voce non comprende gli specchi definiti alle</i></p>	6A003

	<i>voci 6A004.a, 6A005.e e 6A005.f.</i>	
II.A6.004	<p>Laser ad argon ionizzato aventi un'energia di uscita pari o superiore a 5 W.</p> <p><i>Nota: questa voce non comprende i laser ad argon ionizzato definiti alle voci 0B001.g.5, 6A005 e 6A205.a.</i></p>	<p>6A005.a.6</p> <p>6A205.a</p>
II.A6.005	<p>Laser a semiconduttore e relativi componenti, come segue:</p> <p>a. laser a semiconduttore singoli, ciascuno con una potenza di uscita maggiore di 200 mW, in quantità superiori a 100;</p> <p>b. cortine di laser a semiconduttore con una potenza di uscita maggiore di 20 W.</p> <p><i>Note:</i></p> <p>1. <i>i laser a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi laser.</i></p> <p>2. <i>Questa voce con comprende i laser definiti alle voci 0B001.g.5, 0B001.h.6 e 6A005.b.</i></p> <p>3. <i>Questa voce non comprende i diodi laser con lunghezza d'onda compresa nella gamma 1200 nm – 2000 nm.</i></p>	6A005.b
II.A6.006	<p>Laser a semiconduttore accordabili e cortine di laser a semiconduttore accordabili, con lunghezza di onda tra 9 μm e 17 μm, e pile di allineamenti di laser a semiconduttore contenenti almeno un allineamento di laser a semiconduttore accordabile di tale lunghezza di onda.</p> <p><i>Note:</i></p> <p>1. <i>i laser a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi laser.</i></p> <p>2. <i>Questa voce con comprende i laser a semiconduttore definiti alle voci 0B001.h.6 e 6A005.b.</i></p>	6A005.b
II.A6.007	<p>Laser “accordabili” allo stato solido e loro componenti appositamente progettati, come segue:</p> <p>a. laser in titanio-zaffiro;</p> <p>b. laser in alessandrite.</p>	6A005.c.1

	<i>Nota:</i> questa voce non comprende i laser in titanio-zaffiro e in alessandrite definiti alle voci 0B001.g.5, 0B001.h.6 e 6A005.c.1.	
II.A6.008	<p>Laser (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio, con lunghezza di onda di uscita superiore a 1000 nm ma non superiore a 1100 nm ed energia di uscita superiore a 10 J per impulso.</p> <p><i>Nota:</i> questa voce non comprende i laser (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio definiti alla voce 6A005.c.2.b.</p>	6A005.c.2
II.A6.009	<p>Componenti di dispositivi acusto-ottici, come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tubi per l'immagine e dispositivi per l'immagine allo stato solido con una frequenza di ricorrenza pari o superiore a 1kHz; b. componenti a frequenza di ripetizione; c. celle di Pockels. 	6A203.b.4.c
II.A6.010	<p>Apparecchi da ripresa resistenti alle radiazioni o loro lenti, diversi da quelli di cui alla voce 6A203.c., appositamente progettati o previsti per resistere ad una dose di radiazioni totale superiore a 50×10^3 Gy(silicio) [5×10^6 rad (silicio)] senza degradazione funzionale.</p> <p><i>Nota tecnica:</i></p> <p><i>il termine Gy (Silicio) si riferisce all'energia in Joule per kg assorbita da un campione non schermato di silicio esposto a radiazioni ionizzanti.</i></p>	6A203.c
II.A6.011	<p>Oscillatori ed amplificatori laser ad impulsi a coloranti accordabili aventi tutte le caratteristiche seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. lunghezza d'onda compresa tra 300 nm e 800 nm; 2. potenza di uscita media superiore a 10 W ma non superiore a 30 W; 3. cadenza di ripetizione superiore a 1 kHz; e 4. larghezza di impulso inferiore a 100 ns. <p><i>Note:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. questa voce non comprende gli oscillatori monomodo. 	6A205.c

	2. <i>Questa voce non comprende gli amplificatori e oscillatori laser a coloranti accordabili ad impulsi definiti alle voci 6A205.c, 0B001.g.5 e 6A005.</i>	
II.A6.012	<p>Laser ad impulsi ad anidride carbonica aventi tutte le caratteristiche seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. lunghezza d'onda compresa tra 9000 nm e 11000 nm; 2. cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz; 3. potenza di uscita media superiore a 100 W ma non superiore a 500 W; e 4. larghezza di impulso inferiore a 200 ns. <p><i>Nota: questa voce non comprende gli amplificatori e oscillatori laser ad anidride carbonica ad impulsi definiti alle voci 6A205.d., 0B001.h.6. e 6A005.d.</i></p>	6A205.d

A7. Materiale avionico e di navigazione

N.	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A7.001	<p>Sistemi di navigazione inerziale e loro componenti appositamente progettati, come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Sistemi di navigazione inerziale omologati per essere utilizzati su aeromobili civili dalle autorità dell'aviazione civile di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar, e loro componenti appositamente progettati, come segue: <ol style="list-style-type: none"> a. sistemi di navigazione inerziale (cardanici o vincolati) ed apparecchiature inerziali progettati per "aeromobili", veicoli terrestri, natanti (di superficie o sommergibili) o "veicoli spaziali" per l'assetto, la guida o il controllo, aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati: <ol style="list-style-type: none"> 1. errore di navigazione (solo inerziale) 	<p>7A003</p> <p>7A103</p>

	<p>dopo un normale allineamento di 0,8 miglia nautiche per ora "errore circolare probabile" (CEP) o inferiore (migliore) o</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 10 g; <p>b. sistemi di navigazione inerziale ibridi integrati con sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) o con sistemi di "navigazione con riferimenti a basi di dati" ("DBRN") per l'assetto, la guida o il controllo dopo un normale allineamento, aventi una precisione di posizione di navigazione inerziale inferiore a (migliore di) un "errore circolare probabile" (CEP) di 10 m dopo la perdita del segnale GNSS o "DBRN" per un massimo di quattro minuti;</p> <p>c. apparecchiature inerziali per il puntamento azimuth, rotta o nord aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. progettati per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine; o 2. progettati per avere un livello di shock non operativo di almeno 900 g con durata di almeno 1 millisecondo. <p><i>Nota: i parametri di cui ai punti I.a e I.b sono applicabili in presenza di una qualsiasi delle condizioni ambientali seguenti:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>vibrazione casuale di ingresso con una grandezza globale di 7,7 g valore efficace nella prima mezz'ora ed una durata di collaudo totale di un'ora e mezzo per asse in ciascuno dei tre assi perpendicolari se la vibrazione casuale è conforme alle caratteristiche seguenti:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>valore costante di densità spettrale di potenza (PSD) di 0,04 g²/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 15 e 1000 Hz; e</i> 	
--	--	--

	<p><i>b. attenuazione della densità spettrale di potenza con frequenze comprese tra 0,04 g²/Hz e 0,01 g²/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 1000 e 2000 Hz;</i></p> <p><i>2. rapporto di rollio e di imbardata uguale o superiore a + 2,62 radianti/s (150 o/s) o</i></p> <p><i>3. conforme alle norme nazionali equivalenti a quelle di cui ai precedenti punti 1 o 2.</i></p> <p><u>Note tecniche:</u></p> <p><i>1. I.b. si riferisce a sistemi in cui i sistemi di navigazione inerziale ed altri aiuti alla navigazione indipendenti sono inseriti (integrati) in un'unità singola per assicurare migliori prestazioni.</i></p> <p><i>2. "Errore circolare probabile" (CEP): in una distribuzione circolare normale il raggio del cerchio contenente il 50% delle singole misurazioni effettuate, o il raggio del cerchio entro il quale esiste il 50% delle probabilità di essere situati.</i></p> <p>II. Sistemi di teodoliti in cui sono incorporate apparecchiature inerziali appositamente progettate per rilevamenti a uso civile e progettati per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine, e loro componenti appositamente progettati.</p> <p>III. Apparecchiature inerziali o altre apparecchiature che utilizzano accelerometri specificati in 7A001 o 7A101 dove tali accelerometri sono appositamente progettati e sviluppati come sensori per la misura durante la perforazione MWD (Measurement While Drilling) nelle operazioni di manutenzione di pozzi con martello</p>	
--	--	--

A9. Materiale aerospaziale e propulsione

N.	Descrizione	Prodotto collegato di cui
----	-------------	---------------------------

		all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A9.001	Bulloni esplosivi.	—

II.B. TECNOLOGIE

N.	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.B.001	Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo degli articoli elencati nella parte II. A. (Beni).	—
II.B.002	Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo degli articoli elencati nella parte IV A. (Beni) dell'allegato IV. <i><u>Nota tecnica:</u></i> <i>il termine "tecnologie" comprende anche il software.</i>	—

ALLEGATO III

Elenco delle attrezzature di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettere c) e e), che potrebbero essere utilizzate ai fini della repressione interna

1. Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi:
 - 1.1 armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE²¹;
 - 1.2 munizioni specificamente progettate per le armi da fuoco elencate al punto 1.1 e loro componenti appositamente progettati;
 - 1.3 congegni di mira non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.
2. Bombe e artifici non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.
3. Veicoli:
 - 3.1 veicoli equipaggiati con un cannone ad acqua, appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;
 - 3.2 veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori;
 - 3.3 veicoli specificamente progettati o modificati per rimuovere barricate, incluse apparecchiature da costruzione con protezione balistica;
 - 3.4 veicoli specificamente progettati per il trasporto dei detenuti e/o degli imputati in custodia preventiva;
 - 3.5 veicoli specificamente progettati per installare barriere mobili;
 - 3.6 componenti per i veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5, specificamente progettati a fini antisommossa.

Nota 1 Questo punto non sottopone ad autorizzazione i veicoli specificamente progettati a fini antincendio.

Nota 2 Ai fini del punto 3.5 il termine "veicoli" include i rimorchi.
4. Sostanze esplosive e attrezzature collegate:
 - 4.1 apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le micce detonanti e loro componenti

²¹ GU L 88 del 29.3.2007, pag. 58.

appositamente progettati, tranne quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione (ad es., gonfiatori degli air bag per autoveicoli, limitatori di tensione degli azionatori antincendio a sprinkler);

- 4.2 cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
- 4.3 altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e sostanze collegate:
 - a. amatolo;
 - b. nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5% di azoto);
 - c. nitroglicole;
 - d. tetranitrato di pentaeritrite (PETN);
 - e. cloruro di picrile;
 - f. 2,4,6-trinitrotoluene (TNT).
5. Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE:
 - 5.1 giubbotto antiproiettile per la protezione da armi da fuoco e/o da taglio;
 - 5.2 elmetti con protezione balistica e/o protezione da antiframezzazione, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.

Nota: questa voce non sottopone ad autorizzazione:

 - le apparecchiature specificamente progettate per attività sportive;
 - le apparecchiature specificamente progettate per esigenze di sicurezza sul lavoro.
6. Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, per la formazione nell'uso di armi da fuoco, e software appositamente progettato.
7. Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.
8. Filo spinato tagliente.
9. Coltelli militari, coltelli e baionette da combattimento con lama eccedente in lunghezza i 10 cm.

10. Apparecchiature di fabbricazione specificamente progettate per gli articoli di cui al presente elenco.
11. Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l'uso degli articoli di cui al presente elenco.

ALLEGATO IV

Beni e tecnologie di cui all'articolo 3 e all'articolo 5, paragrafo 2

NOTE INTRODUTTIVE

1. Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata "Descrizione" si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.
2. Un numero di riferimento nella colonna intitolata "Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009" sta ad indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna "Descrizione" esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.
3. Per le definizioni dei termini tra "virgolette singole" si veda la nota tecnica relativa alla voce in questione.
4. Per le definizioni dei termini tra "virgolette doppie" si veda l'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

NOTE GENERALI

1. Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell'elenco — che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

N.B. Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

2. I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.

NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla sezione IV.B)

1. Sono sottoposti a controllo, secondo le disposizioni della sezione IV.B, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della "tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di beni di cui nella parte A (Beni) sono sottoposti a controllo la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione.
2. La "tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"uso" di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta a controllo anche quando è utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.
3. I controlli non si applicano alla quantità minima di "tecnologia" necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei

beni che non sono soggetti a controllo o di cui è stata autorizzata l'esportazione a norma del regolamento (CE) n.423/2007 o del regolamento (UE) n. .../2010.

4. L'autorizzazione all'esportazione di "tecnologia" non è richiesta per le informazioni "di pubblico dominio", per la "ricerca scientifica di base" o per la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

IV.A. BENI

A0. Materiali nucleari, impianti ed apparecchiature

N.	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
IV.A0.011	<p>Pompe a vuoto diverse da quelle specificate in 0B002.f.2 o 2B231, come segue:</p> <p>pompe turbomolecolari di portata pari o superiore a 400 l/s.</p> <p>Pompe a vuoto rotative di tipo "roots" con una portata volumetrica di aspirazione superiore a 200 m³/h.</p> <p>Compressori a secco a spirale con tenuta a soffiutto e pompe a vuoto a secco a spirale con tenuta a soffiutto.</p>	0B002.f.2, 2B231

A1. Materiali, prodotti chimici, "microrganismi" e "tossine"

N.	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
IV.A1.003	<p>Dispositivi di tenuta e guarnizioni di forma anulare aventi un diametro interno uguale o inferiore a 400 mm, costituiti da uno dei seguenti materiali:</p> <p>a. copolimeri di fluoruro di vinilidene aventi struttura cristallina beta del 75% o più senza stiramento;</p> <p>b. poliimmidi fluorurate, contenenti in peso 10% o più di</p>	

	<p>fluoro combinato;</p> <p>c. elastomeri di fosfazene fluorurato, contenenti in peso 30% o più di fluoro combinato;</p> <p>d. policlorotrifluoroetilene (PCTFE, es. Kel-F ®);</p> <p>e. fluoroelastomeri (es. Viton ®, Tecnoflon ®);</p> <p>f. politetrafluoroetilene (PTFE).</p>	
IV.A1.004	<p>Attrezzature ad uso personale per la rilevazione di radiazioni di origine nucleare, compresi i dosimetri personali.</p> <p><i>Nota: questa voce non comprende i sistemi di rilevazione nucleare definiti in 1A004.c</i></p>	1A004.c

A2. Trattamento e lavorazione dei materiali

N.	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
IV.A2.005	<p>Forni per trattamento termico in atmosfera controllata, come segue:</p> <p>Forni in grado di funzionare a temperature superiori a 400 °C</p>	<p>2B226</p> <p>2B227</p>
IV.A2.008	<p>Contattori liquido-liquido (miscelatori separatori, colonne pulsate e contattori centrifughi); e distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi progettati per tali apparecchiature, aventi tutte le superfici in diretto contatto con la sostanza chimica da trattare/le sostanze chimiche trattate ricavate da uno qualunque dei materiali seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. leghe contenenti in peso più del 25% di nichelio e 20% di cromo; 2. fluoropolimeri; 3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 4. grafite o "carbonio grafite"; 	2B350.e

	<p>5. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40% di nichelio;</p> <p>6. tantalio o leghe di tantalio;</p> <p>7. titanio o leghe di titanio;</p> <p>8. zirconio o leghe di zirconio o</p> <p>9. acciaio inossidabile.</p> <p><i>Nota tecnica:</i></p> <p><i>il "carbonio grafite" è una composizione formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l'8% di grafite.</i></p>	
IV.A2.009	<p>Attrezzature e componenti industriali, diversi da quelli specificati alla voce 2B350.d, quali:</p> <p>Scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l'area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m² e inferiore a 30 m²; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione, aventi tutte le superfici in diretto contatto con il fluido/i fluidi costruite con uno dei materiali seguenti:</p> <p>1. leghe contenenti in peso più del 25% di nichelio e 20% di cromo;</p> <p>2. fluoropolimeri;</p> <p>3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);</p> <p>4. grafite o "carbonio grafite";</p> <p>5. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40% di nichelio;</p> <p>6. tantalio o leghe di tantalio;</p> <p>7. titanio o leghe di titanio;</p> <p>8. zirconio o leghe di zirconio;</p> <p>9. carburo di silicio;</p> <p>10. carburo di titanio; o</p> <p>11. acciaio inossidabile.</p> <p><i>Nota: questa voce non comprende i radiatori per veicoli.</i></p>	2B350.d

	<p><u>Nota tecnica:</u></p> <p><i>i materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.</i></p>	
IV.A2.010	<p>Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, diverse da quelle specificate in 2B350.i, adatte per fluidi corrosivi e aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m³/ora o pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 5 m³/ora (alla temperatura standard di 273 K (0 °C) e pressioni di 101 kPa); involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotor o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. leghe contenenti in peso più del 25% di nichelio e 20% di cromo; 2. materiali ceramici; 3. ferrosilicio; 4. fluoropolimeri; 5. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 6. grafite o "carbonio grafite"; 7. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40% di nichelio; 8. tantalio o leghe di tantalio; 9. titanio o leghe di titanio; 10. zirconio o leghe di zirconio; 11. niobio (columbio) o leghe di niobio; 12. acciaio inossidabile o 13. leghe di alluminio. <p><u>Nota tecnica:</u></p> <p><i>il "carbonio grafite" è una composizione formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l'8% di grafite.</i></p>	2B350.d

A3. Materiali elettronici

N.	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
IV.A3.00 4	Spettrometri e diffrattometri, progettati per la prova orientativa o l'analisi qualitativa della composizione elementare di metalli o leghe senza decomposizione chimica del materiale.	

IV.B. TECNOLOGIE

N.	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
IV.B.00 1	Tecnologie necessarie per l'utilizzo degli articoli elencati nella parte IV A (beni). <i>Nota tecnica:</i> <i>il termine "tecnologie" comprende anche il software.</i>	

ALLEGATO V

Siti web per informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 3, paragrafi 5 e 6, 5, paragrafo 3, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, paragrafi 1 e 2, 21, 22, 23, 27, 30, paragrafo 1, e 35 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

BELGIO

<http://www.diplomatie.be/eusanctions>

BULGARIA

<http://www.mfa.government.bg>

REPUBBLICA CECA

<http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce>

DANIMARCA

<http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/>

GERMANIA

<http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html>

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

<http://foreign-affairs.net/home/index.aspx?id=28519>

GRECIA

<http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/>

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIA

<http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/>

ITALIA

<http://www.esteri.it/UE/deroghe.html>

CIPRO

<http://www.mfa.gov.cy/sanctions>

LETTONIA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

LITUANIA

<http://www.urm.lt>

LUSSEMBURGO

<http://www.mae.lu/sanctions>

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

<http://www.minbuza.nl/sancties>

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

<http://www.msz.gov.pl>

PORTOGALLO

<http://www.min-nestrangeiros.pt>

ROMANIA

<http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3>

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

<http://www.foreign.gov.sk>

FINLANDIA

<http://formin.finland.fi/kvyhteisty/pakotteet>

SVEZIA

<http://www.ud.se/sanktioner>

REGNO UNITO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

Commissione europea

DG Relazioni esterne

Direzione A. Piattaforma di crisi — Coordinamento politico per la politica estera e di sicurezza comune (PESC)

Unità A.2. Risposte alle crisi e consolidamento della pace

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32-2) 295 55 85

Fax: (32-2) 299 08 73

Responsabile del trattamento presso il Consiglio ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001:

[riservato al Consiglio]

ALLEGATO VI

**Elenco delle attrezzature chiave utilizzate nei settori del petrolio e del gas, di cui
all'articolo 8**

ALLEGATO VII

Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 16, paragrafo 1

A. Persone giuridiche, entità e organismi

	Denominazione	Informazioni identificative	Motivazione	Data dell'inserimento nell'elenco
1.	Abzar Boresh Kaveh Co. (alias BK Co.)		Partecipa alla produzione di componenti di centrifughe.	Data di designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008
2.	Amin Industrial Complex (alias a) Amin IndustrialCompound, b) Amin Industrial Company)	Indirizzo: a) P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; b) Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran; (c) Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran.	a) Il complesso industriale Amin ha cercato di procurarsi termoregolatori che possono essere utilizzati per la ricerca nucleare e negli impianti operativi/di produzione; b) il complesso industriale Amin è posseduto o controllato dalla, o agisce per conto della, Organizzazione delle industrie della difesa (DIO), che è stata designata nella risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza dell'ONU.	Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010
3.	Ammunition and Metallurgy Industries Group (alias a) AMIG, b) Ammunition Industries Group)		a) AMIG controlla la 7th of Tir; b) AMIG è posseduta e controllata dall'Organizzazione delle industrie della difesa (DIO).	Data di designazione da parte dell'ONU: 4.3.2007
4.	Armament Industries Group	Indirizzo: a) Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; b) Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Teheran, Iran.	il Gruppo delle industrie dell'armamento (Armament Industries Group - AIG) si occupa della fabbricazione e della manutenzione di una gamma di armi leggere e di piccolo calibro, tra cui fucili di grosso e medio calibro e relative tecnologie;	Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 9.6.2010)

			b) AIG svolge la maggior parte delle sue attività di approvvigionamento tramite Hadid Industries Complex.	
5.	Organizzazione dell'energia atomica iraniana (AEOI).		Partecipa al programma nucleare dell'Iran.	Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006
6.	Bank Sepah e Bank Sepah International		Bank Sepah fornisce sostegno all'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO) e a gruppi sotto il suo controllo, ivi compresi lo Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) e lo Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).	Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007
7.	Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies		a) Controllata di Saccal System companies; b) quest'impresa ha cercato di acquistare beni sensibili, a beneficio di un'entità figurante nella risoluzione 1737(2006).	Data di designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008
8.	Cruise Missile Industry Group (alias Naval Defence Missile Industry Group)			Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007
9.	Organizzazione delle industrie della difesa (DIO)		a) Entità globale sotto il controllo del MODAFL; alcune delle entità sotto il suo controllo hanno partecipato alla fabbricazione di componenti per il programma di centrifughe e al programma missilistico; b) partecipa al programma nucleare dell'Iran.	Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006
10.	Centro di ricerca in scienza e tecnologia della difesa	Indirizzo: Pasdaran Ave, PO Box 19585/777,	Il Centro di ricerca in scienza e tecnologia della difesa (DTSRC) è	Data di designazione da parte dell'UE:

		Teheran, Iran.	posseduto o controllato dal, o agisce per conto del, Ministero iraniano della difesa e della logistica delle forze armate (MODAFL), che sovrintende alle attività di R&S, produzione, manutenzione, esportazione e approvvigionamento nel settore della difesa in Iran.	24.4.2007 (ONU: 9.6.2010)
11.	Doostan International Company		Doostan International Company (DICO) fornisce elementi al programma iraniano riguardante i missili balistici.	Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010
12.	Electro Sanam Company (alias a) E. S. Co., b) E. X. Co.)		Società di comodo dell'AIO coinvolta nel programma riguardante i missili balistici.	Data di designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008
13.	Centro di produzione e ricerca di combustibile nucleare di Isfahan (NFRPC) e centro di tecnologia nucleare di Isfahan (ENTC)		Fanno parte della Società di produzione e acquisto di combustibile nucleare dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica (AEOI).	Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007
14.	Ettehad Technical Group		Società di comodo dell'AIO coinvolta nel programma riguardante i missili balistici.	Data di designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008
15.	Fajr Industrial Group		a) Ex Instrumentation Factory Plant; b) sotto il controllo dell'AIO; (c) partecipa al programma iraniano riguardante i missili balistici.	Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006
16.	Farasakht Industries	Indirizzo: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin	Farasakht Industries è posseduta o controllata dalla, o agisce per conto della, Iran Aircraft Manufacturing Company,	Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010

		Shahr, Esfahan, Iran.	che a sua volta è posseduta o controllata dal MODAFL.	
17.	Farayand Technique		b) Partecipa al programma nucleare dell'Iran (programma di centrifughe); b) citata nelle relazioni dell'AIEA.	Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006
18.	Fater (o Faater) Institute		a) Controllata di Khatam al-Anbiya (KAA); ha lavorato con fornitori stranieri, probabilmente per conto di altre imprese del gruppo KAA, su progetti del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) in Iran; (c) è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche.	Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010
19.	First East Export Bank, P.L.C.	Indirizzo: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia.	a) First East Export Bank, PLC è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, Bank Mellat; b) negli ultimi sette anni, Bank Mellat ha aiutato i soggetti iraniani che operano nei settori nucleare, missilistico e della difesa a effettuare transazioni per centinaia di milioni di dollari; (c) numero di iscrizione al registro delle società LL06889 (Malaysia).	Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010
20.	Gharagahe Sazandegi Ghaem		È posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Gharagahe Sazandegi Ghaem è posseduta o controllata da KAA (vedi sotto).	Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010

21.	Ghorb Karbala		È posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Ghorb Karbala è posseduta o controllata da KAA (vedi sotto).	Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010
22.	Ghorb Nooh		È posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Ghorb Nooh è posseduta o controllata da KAA (vedi sotto).	Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010
23.	Hara Company		È posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Posseduta o controllata da Ghorb Nooh.	Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010
24.	Imensazan Consultant Engineers Institute		È posseduto o controllato dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. È posseduto o controllato da, o agisce per conto di, KAA (vedi sotto).	Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010
25.	Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (alias Instrumentation Factories Plant)		Ha utilizzato l'AIO per alcuni tentativi di acquisizione.	Data di designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008
26.	Irano Hind Shipping Company	Indirizzo: a) 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Teheran, Iran; b) 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran.	È posseduta o controllata dalle, o agisce per conto delle, Islamic Republic of Iran Shipping Lines.	Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010

27.	IRISL Benelux NV	Indirizzo: Noorderlaan 139, B-2030, Anversa, Belgio. Partita IVA BE480224531 (Belgio).	È posseduta o controllata dalle, o agisce per conto delle, Islamic Republic of Iran Shipping Lines.	Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010
28.	Jabber Ibn Hayan		Laboratorio dell'AEOL coinvolto nelle attività connesse con il ciclo del combustibile.	Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008)
29.	Joza Industrial Co.		Società di comodo dell'AIO coinvolta nel programma riguardante i missili balistici.	Data di designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008
30.	Kala-Electric (alias Kalaye Electric)		a) Fornitore per l'impianto pilota di arricchimento del combustibile (PFEP) — Natanz; b) partecipa al programma nucleare dell'Iran.	Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006
31.	Centro di ricerca nucleare di Karaj		Fa parte dei centri di ricerca dell'AEOL.	Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007
32.	Kaveh Cutting Tools Company	Indirizzo: a) 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran; b) Km 4 of Khalaj Road, End of Seyyedi Street, Mashad, Iran; (c) P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; (d) Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran;	La Kaveh Cutting Tools Company è posseduta o controllata dalla, o agisce per conto della, DIO.	Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010

		(e) Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Teheran, Iran.		
33.	Kavoshyar Company		Controllata dell'AEIOI.	Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007
34.	Khatam al-Anbiya Construction Headquarters		Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) è un'impresa detenuta dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) che partecipa a grossi progetti di costruzione civile e militare e ad altre attività ingegneristiche. Si occupa in larga misura di progetti per l'Organizzazione della difesa passiva. In particolare, le controllate di KAA hanno partecipato in larga misura alla costruzione del sito di arricchimento dell'uranio di Qom/Fordow.	Data di designazione da parte dell'UE: 24.6.2008 (ONU: 9.6.2010)
35.	Khorasan Metallurgy Industries		a) Controllata dell'Ammunition Industries Group (AMIG) che dipende dalla DIO; b) partecipa alla produzione di componenti di centrifughe.	Data di designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008
36.	M. Babaie Industries	Indirizzo: P.O. Box 16535-76, Teheran, 16548, Iran.	a) M. Babaie Industries dipende dallo Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (ex Air Defense Missile Industries Group) dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO) iraniana; b) l'AIO controlla i gruppi missilistici Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) e Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), entrambi	Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.

			designati nella risoluzione 1737.	
37.	Makin		È posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Makin è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, KAA ed è una controllata di KAA.	Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.
38.	Università Malek Ashtar	Indirizzo: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Teheran, Iran.	a) Dipende dal DTRSC del MODAFL; b) comprende gruppi di ricerca che prima dipendevano dal Physics Research Center (PHRC); c) gli ispettori dell'AIEA non sono stati autorizzati né a interrogare il personale né a visionare i documenti sotto il controllo di questa organizzazione per risolvere la questione della possibile dimensione militare del programma nucleare iraniano.	Data di designazione da parte dell'UE: 24.6.2008 (ONU: 9.6.2010)
39.	Mesbah Energy Company		a) Fornitore per il reattore di ricerca A40 — Arak; b) partecipa al programma nucleare dell'Iran.	Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006
40.	Ministero dell'esportazione della logistica della difesa.	Indirizzo: a) PO Box 16315-189, Teheran, Iran; b) located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran, Iran.	Il Ministero dell'esportazione della logistica della difesa (MODLEX) vende armi di produzione iraniana a clienti di tutto il mondo in violazione della risoluzione 1747 (2007) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, che vieta all'Iran di vendere armi e materiale connesso.	Data di designazione da parte dell'UE: 24.6.2008 (ONU: 9.6.2010)
41.	Mizan Machinery Manufacturing (alias	Indirizzo: O. Box 16595-365,	Mizan Machinery Manufacturing (3M) è posseduta o controllata dal,	Data di designazione da parte dell'UE:

	3MG).	Teheran, Iran.	o agisce per conto del, gruppo SHIG.	24.6.2008 (ONU: 9.6.2010)
42.	Modern Industries Technique Company (alias a) Rahkar Company, b) Rahkar Industries, (c) Rahkar Sanaye Company, (d) Rahkar Sanaye Novin).	Indirizzo: Arak, Iran.	a) Modern Industries Technique Company (MITEC) si occupa della progettazione e della costruzione del reattore ad acqua pesante IR-40 a Arak; b) MITEC ha diretto la procedura di approvvigionamento per la costruzione del reattore ad acqua pesante IR-40.	Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010
43.	Niru Battery Manufacturing Company		a) Controllata della DIO; b) fabbrica macchinari per l'esercito iraniano, compresi sistemi missilistici.	Data di designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008
44.	Novin Energy Company (alias Pars Novin)		Opera all'interno dell'AEOL.	Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007
45.	Centro di ricerca nucleare per l'agricoltura e la medicina (alias a) Centro per la ricerca agricola e la medicina nucleare, b) Centro Karaji per la ricerca agricola e medica).	Indirizzo: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran.	a) Il Centro di ricerca nucleare per l'agricoltura e la medicina (NFRPC) è un importante organismo di ricerca dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica (AEOL), che è stato designato nella risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza dell'ONU; b) il NFRPC è il centro dell'AEOL per lo sviluppo del combustibile nucleare e partecipa alle attività legate all'arricchimento.	Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010
46.	Omran Sahel		È posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Posseduta o controllata da	Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010

			Ghorb Nooh.	
47.	Oriental Oil Kish		È posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Oriental Oil Kish è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, KAA.	Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010
48.	Parchin Chemical Industries		Succursale della DIO.	Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007
49.	Pars Aviation Services Company		Si occupa della manutenzione di aeromobili.	Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007
50.	Pars Trash Company		a) Partecipa al programma nucleare dell'Iran (programma di centrifughe); b) citata nelle relazioni dell'AIEA.	Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006
51.	Pejman Industrial Services Corporation	Indirizzo: P.O. Box 16785-195, Teheran, Iran	Pejman Industrial Services Corporation è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, gruppo SBIG.	Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010
52.	Pishgam (Pioneer) Energy Industries		Ha partecipato alla costruzione dell'impianto di conversione dell'uranio di Esfahan.	Data di designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008
53.	Qods Aeronautics Industries		Produce veicoli aerei senza equipaggio (UAV), paracaduti, parapendio, paramotori, ecc.	Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007
54.	Rah Sahel		È posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Rah Sahel è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, KAA.	Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010

55.	Rahab Engineering Institute		È posseduto o controllato dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Rahab è posseduto o controllato da, o agisce per conto di, KAA ed è una controllata di KAA.	Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010
56.	Sabalan Company	Indirizzo: Damavand Tehran Highway, Teheran, Iran.	Sabalan è una società di copertura per il gruppo SHIG.	Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010
57.	Sanam Industrial Group		Dipende dalla DIO.	Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007
58.	Safety Equipment Procurement (SEP)		Società di comodo dell'AIO coinvolta nel programma riguardante i missili balistici.	Data di designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008
59.	Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO)	Indirizzo: Damavand Tehran Highway, Teheran, Iran.	SAPICO è una società di copertura per il gruppo SHIG.	Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010
60.	Sahel Consultant Engineers		È posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Posseduta o controllata da Ghorb Nooh.	Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010
61.	Sepanir		È posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Sepanir è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, KAA.	Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010
62.	Sepasad Engineering Company		È posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Sepasad Engineering Company è posseduta o	Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010

			controllata da, o agisce per conto di, KAA.	
63.	7th of Tir.		a) Dipende dalla DIO di cui è ampiamente nota la partecipazione diretta al programma nucleare dell'Iran; b) partecipa al programma nucleare dell'Iran.	Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.
64.	Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG)		a) Dipende dall'AIO; b) partecipa al programma iraniano riguardante i missili balistici.	Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.
65.	Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG)		a) Dipende dall'AIO; b) partecipa al programma iraniano riguardante i missili balistici.	Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.
66.	Shahid Karrazi Industries.	Indirizzo: Teheran, Iran.	Shahid Karrazi Industries è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, gruppo SBIG.	Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010
67.	Shahid Satarri Industries (alias Shahid Sattari Group Equipment Industries)	Indirizzo: Southeast Teheran, Iran.	Shahid Sattari Industries è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, gruppo SBIG.	Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010
68.	Shahid Sayyade Shirazi Industries	Indirizzo: a) Next to Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Teheran, Iran; b) Pasdaran St., P.O. Box 16765, Teheran 1835, Iran, (c) Babaei Highway — Next to Niru M.F.G, Teheran, Iran.	Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) è posseduta o controllata dalla, o agisce per conto della, DIO.	Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010
69.	Sho'a' Aviation		Produce ultraleggeri.	Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007
70.	South Shipping Line Iran	Indirizzo:	È posseduta o controllata	Data di

	(SSL)	a) Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Teheran, Iran; b) Qaem Magham Farahani St., Teheran, Iran.	dalle, o agisce per conto delle, Islamic Republic of Iran Shipping Lines.	designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010
71.	Special Industries Group	Indirizzo: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Teheran, Iran.	Lo Special Industries Group (SIG) dipende dalla DIO.	Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 9.6.2010)
72.	TAMAS Company		a) È coinvolta in attività legate all'arricchimento; b) TAMAS è l'organismo generale nel cui ambito sono state costituite quattro controllate, tra cui una che si occupa del processo di estrazione e di concentrazione dell'uranio e un'altra responsabile del trattamento, dell'arricchimento e dei residui dell'uranio.	Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008)
73.	Tiz Pars	Indirizzo: Damavand Tehran Highway, Teheran, Iran.	a) Tiz Pars è una società di copertura per il gruppo SHIG; b) tra aprile e luglio 2007, Tiz Pars ha cercato di acquistare una saldatrice-tagliatrice laser a cinque assi, che potrebbe dare un contributo considerevole al programma missilistico dell'Iran, per conto del gruppo SHIG.	Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010
74.	Ya Mahdi Industries Group		Dipende dalla DIO.	Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007
75.	Yazd Metallurgy Industries (alias a) Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, b)	Indirizzo: a) Pasdaran Avenue, Next to Telecommunication	Metallurgy Industries (YMI) dipende dalla DIO.	Data di designazione da parte dell'ONU:

	Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries.)	Industry, Teheran 16588, Iran; b) Postal Box 89195/878, Yazd, Iran, (c) P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran, (d) Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran.		9.6.2010
--	--	---	--	----------

B. Persone fisiche

	Nome	Informazioni identificative	Motivazione	Data dell'inserimento nell'elenco
1.	Fereidoun ABBASI-DAVANI		Scienziato senior presso il Ministero della difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODAFL) con legami con l'Istituto di fisica applicata. Lavora in stretta collaborazione con Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi.	Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007
2.	Dawood AGHA-JANI		Funzione: Capo del PFEP — Natanz. Persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.	Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006
3.	Ali Akbar AHMADIAN		Titolo: Contrammiraglio. Funzione: Capo dello Stato maggiore congiunto del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC).	Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007
4.	Amir Moayyed ALAI		Coinvolto nella gestione dell'assemblaggio e della progettazione di centrifughe.	Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008)
5.	Behman ASGARPOUR		Funzione: direttore operativo (Arak). Persona coinvolta nel	Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006

			programma nucleare dell'Iran.	
6.	Mohammad Fedai ASHIANI		Coinvolto nella produzione di uranio carbonato di ammonio e nella gestione dell'impianto di arricchimento di Natanz.	Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008)
7.	Abbas Rezaee ASHTIANI		Alto funzionario presso l'ufficio dell'AEOI preposto all'esplorazione e all'estrazione.	Data di designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008
8.	Bahmanyar Morteza BAHMANYAR		Funzione: direttore del dipartimento delle finanze e del bilancio dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO). Persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.	Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006
9.	Haleh BAKHTIAR		Coinvolto nella produzione di magnesio ad una concentrazione del 99,9%.	Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008)
10.	Morteza BEHZAD		Coinvolto nella fabbricazione di componenti per centrifughe.	Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008)
11.	Ahmad Vahid DASTJERDI		Funzione: capo dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO). Persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.	Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006
12.	Ahmad DERAKHSHANDEH		Funzione: presidente e amministratore delegato di	Data di designazione da

			Bank Sepah.	parte dell'ONU: 24.3.2007
13.	Mohammad ESLAMI	Titolo: Dr.	Capo dell'Istituto di formazione e ricerca delle industrie della difesa.	Data di designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008
14.	Reza-Gholi ESMAELI		Funzione: direttore del dipartimento degli affari commerciali e internazionali dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO). Persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.	Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006
15.	Mohsen FAKHRIZADEH- MAHABADI		Scienziato senior del MODAFL ed ex direttore del Centro di ricerca in fisica (PHRC).	Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007
16.	Mohammad HEJAZI		Titolo: brigadiere generale. Funzione: comandante della forza di resistenza Bassij.	Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007
17.	Mohsen HOJATI		Funzione: capo del Fajr Industrial Group.	Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007
18.	Seyyed Hussein HOSSEINI		Funzionario dell'AEOI coinvolto nel progetto sul reattore di ricerca ad acqua pesante ad Arak.	Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008)
19.	M. Javad KARIMI SABET		Presidente della Novin Energy Company, citata nella risoluzione 1747 (2007).	Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008)

20.	Mehrdada Akhlaghi KETABACHI		Funzione: capo dello Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).	Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007
21.	Ali Hajinia LEILABADI		Funzione: direttore generale della Mesbah Energy Company. Persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.	Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006
22.	Naser MALEKI		Funzione: capo dello Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Naser Maleki è anche ufficiale del MODAFL incaricato della supervisione dei lavori nell'ambito del programma riguardante i missili balistici Shahab-3. Lo Shahab-3 è il missile balistico a lungo raggio iraniano attualmente in servizio.	Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007
23.	Hamid-Reza MOHAJERANI		Coinvolto nella gestione della produzione presso l'impianto di conversione dell'uranio di Esfahan.	Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008)
24.	Jafar MOHAMMADI		Funzione: consulente tecnico dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (AEOI) (gestisce la produzione di valvole per le centrifughe). Persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.	Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006
25.	Ehsan MONAJEMI		Funzione: direttore dei progetti di costruzione, Natanz. Persona coinvolta nel	Data di designazione da parte dell'ONU:

			programma nucleare dell'Iran.	23.12.2006
26.	Mohammad Reza NAQDI	Titolo: brigadiere generale.	Ex vicecapo del personale generale delle Forze armate per la logistica e la ricerca industriale/Capo del comando dello stato per la lotta al contrabbando, impegnato negli sforzi per eludere le sanzioni imposte mediante le risoluzioni 1737(2006) e 1747(2007).	Data di designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008
27.	Houshang NOBARI		Coinvolto nella gestione dell'impianto di arricchimento di Natanz.	Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008)
28.	Mohammad Mehdi Nejad NOURI	Titolo: ten. gen.	Funzione: rettore dell'università Malek Ashtar delle tecnologie della difesa. La facoltà di chimica dell'università Ashtar delle tecnologie della difesa è sotto il controllo del ministero della Difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODALF) e ha condotto esperimenti sul berillio. Persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.	Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006
29.	Mohammad QANNADI		Funzione: vicepresidente dell'AEOI per la ricerca e lo sviluppo. Persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.	Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006
30.	Amir RAHIMI		Funzione: capo del centro di produzione e ricerca di combustibile nucleare di Isfahan. Il centro di produzione e ricerca di combustibile nucleare di Isfahan fa parte della Società di produzione e	Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007

			acquisto di combustibile nucleare dell'AEOI, coinvolta in attività connesse all'arricchimento.	
31.	Javad RAHIQI	Data di nascita: 24.4.1954. Luogo di nascita: Marshad.	Funzione: capo del Centro di tecnologia nucleare di Esfahan dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica (AEOI).	Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 9.6.2010)
32.	Abbas RASHIDI		Coinvolto nelle attività di arricchimento a Natanz.	Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008)
33	Morteza REZAIE	Titolo: brigadiere generale. Funzione: vice comandante dell'IRGC.		Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007
34.	Morteza SAFARI	Titolo: contrammiraglio.	Funzione: comandante delle forze navali dell'IRGC.	Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007
35.	Yahya Rahim SAFAVI	Titolo: magg. gen.	Funzione: comandante, IRGC (Pasdaran). Persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici e in quello nucleare.	Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006
36.	Seyed Jaber SAFDARI		Direttore degli impianti di arricchimento di Natanz.	Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007
37.	Hosein SALIMI	Titolo: generale.	Funzione: comandante delle forze aeree, IRGC (Pasdaran). Persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.	Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006
38.	Qasem SOLEIMANI	Titolo: brigadiere generale.	Funzione: comandante della forza Qods.	Data di designazione da parte dell'ONU:

				24.3.2007
39.	Ghasem SOLEYMANI		Direttore delle operazioni di estrazione dell'uranio nella miniera di Saghand.	Data di designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008
40.	Mohammad Reza ZAHEDI	Titolo: brigadiere generale.	Funzione: comandante delle forze di terra dell'IRGC.	Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007
41.	General ZOLQADR		Funzione: vice ministro dell'interno preposto alla sicurezza, ufficiale dell'IRGC.	Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007

ALLEGATO VIII

Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 16, paragrafo 2

A. Persone fisiche

	Nome	Informazioni identificative	Motivazione	Data dell'inserimento nell'elenco
1.	Reza AGHAZADEH	Data di nascita: 15/03/1949 Luogo di nascita: Khoy N. passaporto: S4409483 validità 26/04/2000 – 27/04/2010 rilasciato a Teheran, n. passaporto diplomatico: D9001950, rilasciato il 22/01/2008, valido fino al 21/01/2013	Ex capo dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica (AEOI). L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006)	23.4.2007
2.	Brigadiere generale dell'IRGC Javad DARVISH-VAND		Delegato alle ispezioni del Ministero della difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODAFL). Responsabile di tutti gli impianti e le installazioni del MODAFL	24.6.2008
3	Ali DAVANDARI		Capo di Bank Mellat	26.7.2010
4.	Contrammiraglio Ali FADAVI		Comandante delle forze navali dell'IRGC	26.7.2010
5.	Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN	Indirizzo dell'NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran / Iran	Vicecapo e Direttore generale della Società di produzione e di approvvigionamento di combustibile nucleare (Nuclear Fuel Production and Procurement Company – NFPC), che è parte dell'AEOI. L'AEOI sorveglia il programma nucleare	24.4.2007

			dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006) L'NFPC è coinvolta in attività legate all'arricchimento, che il Consiglio dei Governatori dell'AIEA e il Consiglio di sicurezza hanno chiesto all'Iran di sospendere	
6.	Seyyed Mahdi FARAH		Brigadiere generale dell'IRGC. Amministratore delegato dell'Organizzazione delle industrie della difesa (Defence Industries Organization, DIO), indicata nell'UNSCR 1737(2006)	24.6.2008
7.	Parviz FATAH	Data di nascita: 1961	Vice comandante di Khatam al Anbiya	
8.	Mojtaba HAERI		Ingegnere. Delegato all'industria del MODAFL. Ruolo di vigilanza sull'AIO e la DIO	24.6.2008
9.	Ali HOSEYNITASH		Brigadiere generale dell'IRGC. Capo del Servizio generale del Consiglio supremo di sicurezza nazionale (Supreme National Security Council) e coinvolto nella formulazione della politica nel settore nucleare	24.6.2008
10.	Mohammad Ali JAFARI		Occupa un posto di comando in seno all'IRGC	24.6.2008

11.	Mahmood JANNATIAN	Data di nascita 21/04/1946 N. passaporto: T12838903	Vicecapo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana	24.6.2008
12.	Said Esmail KHALILIPOUR (alias: LANGROUDI)	Data di nascita: 24/11/1945 Luogo di nascita: Langroud	Vicecapo dell'AEIOI. L'AEIOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006)	24.4.2007
13.	Ali Reza KHANCHI	Indirizzo dell'NRC: AEIOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Teheran/ Iran; Fax: (+9821) 8021412	Capo del centro di ricerca nucleare di Teheran (Teheran Nuclear Research Centre – TNRC) dell'AEIOI. L'AIEA continua a chiedere chiarimenti all'Iran in merito agli esperimenti di separazione del plutonio svolti presso il TNRC, nonché sulla presenza di particelle di uranio altamente arricchito nei campioni ambientali prelevati presso l'impianto di stoccaggio di rifiuti di Karaj, dove si trovano container utilizzati per stoccare i bersagli di uranio impoverito utilizzati in tali esperimenti. L'AEIOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006)	24.4.2007
14.	Fereydoun MAHMOUDIAN	Data di nascita: 7.11.1943 Luogo di nascita: Iran. N. passaporto 05HK31387 rilasciato il 1°.1.2002 in Iran, valido fino al 7.8.2010 Ha ottenuto la	Direttore di Fulmen (vedi parte B, n. 11)	26.7.2010

		cittadinanza francese il 7.5.2008.		
15.	Ebrahim MAHMUDZADE H		Amministratore delegato delle Iran Electronic Industries	24.6.2008
16.	Brigadiere generale Beik MOHAMMADLU		Delegato all'approvvigionamento e alla logistica del MODAFL	24.6.2008
17.	Mohammad MOKHBER		Presidente della fondazione Setad Ejraie, fondo d'investimento collegato alla Guida suprema Ali Khamenei. Membro del consiglio d'amministrazione della banca Sina.	26.7.2010
18.	Mohammad Reza MOVASAGHNIA		Capo del Samen Al A'Emmeh Industries Group (SAIG), noto anche come Cruise Missile Industry Group, organizzazione indicata nell'UNSCR 1747 ed elencata nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 423/2007.	26.7.2010
19.	Anis NACCACHE		Amministratore delle imprese Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal; la sua società ha cercato di acquistare beni sensibili a beneficio di entità indicate nella risoluzione 1737 (2006)	24.6.2008
20.	Brigadiere generale Mohammad NADERI		Capo dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO). L'AIO ha partecipato a	24.6.2008

			programmi sensibili iraniani	
21.	Mostafa Mohammad NAJJAR		Brigadiere generale dell'IRGC. Ministro degli interni ed ex ministro del MODAFL, responsabile dell'insieme dei programmi militari, inclusi programmi riguardanti i missili balistici	24.6.2008
22.	Mohammad Reza NAQDI	Data di nascita: 1953 Luogo di nascita: Nadjaf (Iraq)	Brigadiere generale. Comandante della forza di resistenza Bassij	26.7.2010
23.	Mohammad PAKPUR		Brigadiere generale. Comandante delle forze di terra dell'IRGC	26.7.2010
24.	Rostam QASEMI (alias Rostam GHASEMI)	Data di nascita: 1961	Comandante di Khatam al-Anbiya	26.7.2010
25.	Hossein SALAMI		Brigadiere generale. Vice comandante dell'IRGC	26.7.2010
26.	Ali Akbar SALEHI		Capo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI). L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006)	17.11.2009
27.	Mohammad SHAFI' I RUDSARI		Contrammiraglio. Delegato al coordinamento del MODAFL	24.6.2008
28.	Ali SHAMSHIRI		Brigadiere generale	24.6.2008

			dell'IRGC. Delegato al controspionaggio del MODAFL, responsabile della sicurezza del personale e delle installazioni del MODAFL	
29.	Abdollah SOLAT SANA		Amministratore delegato dell'impianto di conversione dell'uranio di Esfahan. Si tratta dell'impianto che produce la materia prima (UF6) per gli impianti di arricchimento di Natanz. Il 27 agosto 2006, Solat Sana ha ricevuto un riconoscimento speciale dal presidente Ahmadinejad per il ruolo da lui svolto	24.4.2007
30.	Ahmad VAHIDI		Brigadiere generale dell'IRGC. Ministro del MODAFL ed ex vicecapo del MODAFL	24.6.2008

B. Persone giuridiche, entità e organismi

	Denominazione	Informazioni identificative	Motivazione	Data dell'inserimento nell'elenco
1.	Organizzazione delle industrie aerospaziali (Aerospace Industries Organisation – AIO)	AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran	L'AIO sorveglia la produzione missilistica iraniana, compresi lo Shahid Hemmat Industrial Group, lo Shahid Bagheri Industrial Group e il Fajr Industrial Group, tutti indicati nell'UNSCR 1737 (2006). Anche il capo e due altri alti funzionari dell'AIO sono indicati nell'UNSCR 1737 (2006)	23.4.2007

2.	Organizzazione geografica delle forze armate (Armed Forces Geographical Organisation)		È stato accertato che fornisce dati geospaziali per il programma di missili balistici	24.6.2008
3.	Azarab Industries	Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Teheran, Iran	Azienda del settore energetico che fornisce supporto produttivo al programma nucleare, comprese attività sensibili di proliferazione soggette a indicazione. È coinvolta nella costruzione del reattore ad acqua pesante di Arak.	26.7.2010
4.	Bank Mellat (comprese tutte le succursali) e controllate	Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teheran 15817, Iran P.O. Box 11365-5964, Teheran 15817, Iran	Banca iraniana di proprietà dello Stato, la Mellat agisce in modo da sostenere e favorire i programmi nucleare e balistico dell'Iran. Ha prestato servizi bancari ad entità riportate negli elenchi dell'ONU e dell'UE o ad entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione ovvero ad entità da esse possedute o controllate. È la banca di controllo della First East Export Bank, che è indicata nell'UNSCR 1929.	26.7.2010
	(a) Mellat Bank SB CJSC	P.O. Box 24, Yerevan 0010, Repubblica di Armenia	Posseduta al 100% da Bank Mellat	26.7.2010
	(b) Persia International Bank Plc	Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, Regno Unito	Posseduta al 60% da Bank Mellat	26.7.2010
5.	Bank Melli Iran (comprese tutte le succursali) e controllate:	Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teheran	Fornisce o cerca di fornire sostegno finanziario a società che procurano merci per i programmi nucleari e missilistici iraniani o sono coinvolte in tale attività (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company e DIO). La Banca Melli funge da facilitatore per le attività sensibili dell'Iran. Ha mediato	24.6.2008

			<p>numerosi acquisti di materiali sensibili per i programmi nucleari e missilistici iraniani. Ha fornito una serie di servizi finanziari a nome di entità collegate alle industrie nucleari e missilistiche iraniane, compresi l'apertura di lettere di credito e la tenuta dei conti. Molte delle società sopramenzionate sono indicate nelle UNSCR 1737 (2006) e 1747 (2007)</p> <p>La Banca Melli continua a svolgere questo ruolo assumendo un comportamento volto a sostenere e facilitare le attività sensibili dell'Iran. Servendosi delle sue relazioni bancarie continua a fornire sostegno e servizi finanziari a entità inserite negli elenchi dell'ONU e dell'UE in relazione a tali attività. Opera anche a nome e sotto la guida di dette entità, compresa la Banca Sepah che spesso opera tramite le sue banche affiliate e associate.</p>	
	(a) Arian Bank (alias Aryan Bank)	House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan	L'Arian Bank è una joint venture fra la Banca Melli e la Banca Saderat.	26.7.2010
	(b) Assa Corporation	ASSA CORP, 650 (o 500) Fifth Avenue, New York, USA; Tax ID No. 1368932 (Stati Uniti)	L'Assa Corporation è una società di copertura creata e controllata dalla Banca Melli, che l'ha costituita per incanalare capitali dagli USA all'Iran.	26.7.2010
	(c) Assa Corporation Ltd	6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Isole del Canale	L'Assa Corporation Ltd è l'organizzazione madre dell'Assa Corporation. Posseduta o controllata dalla Banca Melli	26.7.2010
	(d) Bank Kargoshaee	587 Mohammadiye	La Banca Kargoshaee è posseduta	26.7.2010

	(alias Kargosai Bank, alias Kargosa'i Bank)	Square, Mowlavi St., Teheran 11986, Iran	dalla Banca Melli.	
	(e) Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)	No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Teheran, Iran, P.O. Box 3898-15875; in alternativa: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Teheran, Iran 15116 in alternativa: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teheran, Iran Numero di registrazione dell'impresa: 89584.	Affiliata ad entità sottoposte fin dal 2000 a sanzioni degli USA, dell'Unione europea o dell'ONU. Indicata dagli USA in quanto posseduta o controllata dalla Banca Melli.	26.7.2010
	(f) Bank Melli Iran Zao	Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia		24.6.2008
	(g) Bank Melli Printing And Publishing Company (BMPPC)	18th Km Karaj Special Road, Teheran, Iran, P.O. Box 37515-183; in alternativa: Km 16 Karaj Special Road,	Indicata dagli USA in quanto posseduta o controllata dalla Banca Melli	26.7.2010

		Teheran, Iran; Numero di registrazione dell'impresa: 382231		
	(h) Cement Investment and Development Company (CIDCO) (alias: Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)	No. 241, Mirdamad Street, Teheran, Iran	Posseduta al 100% dalla Bank Melli Investment Co. Holding creata per gestire tutti i cementifici di proprietà della BMIIC.	26.7.2010
	(i) First Persian Equity Fund	Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Isole Cayman; in alternativa: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104 Isole Cayman; in alternativa: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teheran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898	Fondo con sede alle Cayman abilitato dal governo iraniano a trattare gli investimenti esteri sulla Borsa di Teheran.	26.7.2010

	(j) Future Bank BSC	<p>Block 304, City Centre Building, Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain;</p> <p>P.O. Box 785, City Centre Building, Government Avenue, Manama, Bahrain, e tutte le succursali nel mondo;</p> <p>Documento di registrazione dell'impresa: 54514-1 (Bahrain) scade il 9 giugno 2009;</p> <p>Licenza n.: 13388 (Bahrein)</p>	<p>Joint venture con sede nel Bahrein, posseduta e controllata in maggioranza dalla Banca Melli e dalla Banca Saderat. Il presidente della Banca Melli era anche il presidente della Future Bank.</p>	26.7.2010
	(k) Mazandaran Cement Company	<p>Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Teheran, Iran 19688;</p> <p>in alternativa: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Teheran, Iran</p>	<p>Cementificio con sede a Teheran la cui maggioranza è proprietà della CIDCO. Implicato in progetti di costruzione su vasta scala</p>	26.7.2010
	(l) Mazandaran Textile Company	<p>Kendovan Alley 5, Vila Street, Enghelab Ave, P.O. Box</p>	<p>Impresa tessile con sede a Teheran posseduta in maggioranza dalla BMIIC e dalla Bank Melli Investment Management Co.</p>	26.7.2010

		11365-9513, Teheran, Iran 11318; in alternativa: 28 Candovan Cooy Enghelab Ave., P.O. Box 11318, Teheran, Iran; in alternativa: Sari Ave., Ghaemshahr, Iran		
	(m) Mehr Cayman Ltd.	Isole Cayman; Numero d'iscrizione al registro commerciale 188926 (Isole Cayman)	Posseduta o controllata da Bank Melli	26.7.2010
	(n) Melli Agrochemical Company PJS (alias: Melli Shimi Keshavarz)	Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Teheran, Iran	Posseduta o controllata da Bank Melli	26.7.2010
	(o) Melli Bank plc	London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, Regno Unito		24.6.2008
	(p) Melli Investment Holding International	514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, Emirati arabi uniti; Certificato di registrazione	Posseduta o controllata da Bank Melli	26.7.2010

		(Dubai) 0107 rilasciato il 30 novembre 2005.		
	(q) Shomal Cement Company (alias: Siman Shomal)	DR. Beheshti Ave No. 289, Teheran, Iran 151446; in alternativa: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Teheran, Iran	Posseduta o controllata dalla, o agisce per conto della, DIO	26.7.2010
6.	Bank Refah	40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teheran, Iran	La Banca Refah è subentrata alla Banca Melli nelle transazioni pendenti dopo che questa è stata colpita dalle sanzioni dell'Unione europea	26.7.2010
7.	Bank Saderat Iran (comprese tutte le succursali e controllate	Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teheran, Iran.	Di proprietà dello Stato iraniano (posseduta per il 94% dal governo), la Banca Saderat ha prestato servizi finanziari ad entità attive nel quadro del programma nucleare e nel programma balistico dell'Iran, fra cui entità indicate nell' UNSCR 1737. Ancora nel marzo 2009 la Banca Saderat ha gestito pagamenti e lettere di credito della DIO (sottoposta a sanzioni con l'UNSCR 1737) e delle Iran Electronics Industries. Nel 2003 la Banca Saderat ha operato su lettere di credito per conto della Mesbah Energy Company, collegata al programma nucleare iraniano (sottoposta poi a sanzioni con l'UNSCR 1737).	26.7.2010
	(a) Bank Saderat PLC (London)	5 Lothbury, London, EC2R 7HD, UK	Controllata al 100% della Banca Saderat.	26.7.2010
8.	Banque Sina	187, Avenue Motahari, Teheran, Iran	Banca legata da vicino agli interessi del "Daftar" (ufficio della Guida, ossia un'amministrazione che conta circa 500 collaboratori), la quale	26.7.2010

			contribuisce anche al finanziamento degli interessi strategici del regime.	
9.	ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)	No1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teheran, Iran	Approvvigiona in merci industriali, in particolare per le attività del programma nucleare svolte da AEIOI, Novin Energy e Kalaye Electric Company (tutte indicate nell'UNSCR 1737). Il direttore dell'ESNICO è Haleh Bakhtiar (indicato nell'UNSCR 1803).	26.7.2010
10.	Etemad Amin Invest Co Mobin	Pasadaran Av. Teheran, Iran	Vicina a Naftar e Bonyad-e Mostazafan, l'Etemad Amin Invest Co Mobin contribuisce a finanziare gli interessi strategici del regime e dello Stato parallelo iraniano.	26.7.2010
11.	Export Development Bank of Iran (EDBI) (comprese tutte le succursali e controllate)	Export Development Building, Next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teheran, Iran; Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iran; No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Teheran, Iran; N. iscrizione al registro commerciale 86936 (Iran)	Implicata nella prestazioni di servizi finanziari a società connesse ai programmi iraniani di proliferazione; ha aiutato entità indicate dall'ONU ad aggirare e violare le sanzioni. Presta servizi finanziari ad entità che fanno capo al MODAFL e alle loro società di copertura che sostengono i programmi nucleare e balistico dell'Iran. Anche dopo l'indicazione da parte dell'ONU ha continuato a trattare pagamenti per la Banca Sepah, compresi pagamenti collegati ai programmi nucleare e balistico dell'Iran. Ha gestito operazioni connesse ad entità iraniane attive nel settore della difesa e missilistico, fra cui molte entità sottoposte alle sanzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ha svolto un ruolo guida d'intermediazione per il finanziamento della Banca Sepah (dal 2007 sottoposta alle sanzioni del Consiglio di sicurezza), anche per pagamenti legati alle armi di distruzione di massa. Presta servizi finanziari a diverse entità del MODAFL ed ha favorito attività di approvvigionamento di società di copertura associate alle entità del MODAFL.	26.7.2010

	(a) EDBI Exchange Company	Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran	Con sede a Teheran, l'EDBI Exchange Company è per il 70% di proprietà dell'Export Development Bank of Iran (EDBI). Gli USA l'hanno indicata nell'ottobre 2008 in quanto posseduta o controllata dall'EDBI.	26.7.2010
	(b) EDBI Stock Brokerage Company	Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran	Con sede a Teheran, l'EDBI Stock Brokerage Company è una controllata al 100% dell'Export Development Bank of Iran (EDBI). Gli USA l'hanno indicata nell'ottobre 2008 in quanto posseduta o controllata dall'EDBI.	26.7.2010
	(c) Banco Internacional De Desarrollo CA	Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela	Il Banco Internacional De Desarrollo CA è di proprietà dell'Export Development Bank of Iran.	26.7.2010
12.	Fajr Aviation Composite Industries	Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Teheran, Iran	Controllata dell'IAIO nel quadro del MODAFL (cfr. punto 29), produce principalmente materiali compositi per l'industria aeronautica, ma è collegata anche allo sviluppo di capacità in fibra di carbonio per applicazioni nucleari e missilistiche. Collegata all'Ufficio per la cooperazione tecnologica L'Iran ha annunciato di recente di prospettare la produzione di massa di centrifughe di nuova generazione che implicheranno capacità di produrre fibre di carbonio FACI.	26.7.2010
13.	Fulmen	167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Teheran.	Fulmen è intervenuta nell'installazione di apparecchiature elettriche nel sito di Qom/Fordo in un'epoca in cui l'esistenza di questo non era ancora stata rivelata.	26.7.2010

	(a) Arya Niroo Nik	Suite 5 - 11th floor - Nahid Bldg, Shahnazari Street - Mohseni Square Teheran	Arya Niroo Nik è una società di copertura utilizzata da Fulmen per alcune sue operazioni.	26.7.2010
14.	Future Bank BSC	Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrein. PO Box 785; Documento di registrazione dell'impresa : 54514-1 (Bahrein) scade il 9 giugno 2009; Licenza n. 13388 (Bahrein)	Con sede nel Bahrein, la Future Bank è per due terzi di proprietà di banche statali iraniane. La Banca Melli e la Banca Saderat, indicate entrambe dall'UE, detengono ciascuna un terzo del capitale; la quota restante è della Ahli United Bank (AUB) del Bahrein. Secondo quanto dichiarato nella relazione annuale 2007, la AUB, sebbene detenga ancora questa quota del capitale della Future Bank, non esercita più alcuna influenza rilevante nella banca che, di fatto, è controllata dalle banche madri iraniane, entrambe segnalate dall'UNSCR 1803 come banche iraniane che richiedono una "vigilanza" particolare. Ulteriore prova degli stretti legami fra la Future Bank e l'Iran è il fatto che il presidente della Banca Melli abbia contemporaneamente rivestito la carica di presidente della Future Bank.	26.7.2010
15.	Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)		Ente statale competente dell'accelerazione dell'industrializzazione iraniana. Controlla diverse società che collaborano ai lavori legati ai programmi nucleare e missilistico e che li sostengono mediante l'implicazione nell'approvvigionamento all'estero di tecnologie di produzione avanzate.	26.7.2010
16.	Iran Aircraft Industries (IACI)		Controllata dell'IAIO nel quadro del MODAFL (elencata nella posizione comune 2007/140/PESC dell'UE), produce, ripara e revisiona aeromobili e motori aerei e procura pezzi per aerei, spesso di origine statunitense,	26.7.2010

			solitamente tramite intermediari stranieri. Si sono trovati riscontri anche del fatto che la IACI e le sue controllate si servono di una rete mondiale d'intermediari per procurarsi prodotti per il trasporto aereo.	
17	Iran Aircraft Manufacturing Company (alias: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)	<p>P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Teheran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran;</p> <p>P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Aave., Vallie Asr Square, Teheran 15946, Iran;</p> <p>P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran;</p> <p>Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran;</p> <p>P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Teheran, Iran</p>	È posseduta o controllata dal MODAFL o agisce per suo conto (elencata nella posizione comune 2007/140/PESC dell'UE)	26.7.2010
18.	Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA o TESA)		La TESA, che ha rilevato le attività della Farayand Technique (indicata nell'UNSCR 1737), produce componenti per centrifughe di arricchimento dell'uranio e sostiene direttamente un'attività sensibile che le UNSCR hanno chiesto all'Iran di sospendere. Effettua lavori per la Kalaye Electric Company (indicata nell'UNSCR 1737).	26.7.2010

19.	Iran Communications Industries (ICI)	PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Alternative address: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran; Alternative address: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran	Controllata della Iran Electronics Industries (cfr. punto 20), l'Iran Communications Industries è attiva nella produzione in settori diversi, fra cui: sistemi di comunicazione, avionica, dispositivi ottici ed elettroottici, microelettronica, informatica, misurazione e prova, sicurezza delle telecomunicazioni, guerra elettronica, produzione e rinnovamento di tubi radar, lanciamissili. Gli articoli da essa prodotti possono essere utilizzati nei programmi sottoposti a sanzione con l'UNSCR 1737.	26.7.2010
20.	Iran Electronics Industries (comprese tutte le succursali e controllate)	P. O. Box 18575-365, Teheran, Iran	Controllata al 100% del MODAFL (e quindi organizzazione "sorella" dell'AIO, dell'AvIO e della DIO). Fabbrica componenti elettroniche per i sistemi d'arma iraniani	24.6.2008

(a) Isfahan Optics	P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran	È posseduta o controllata da Iran Electronics Industries (elencata nella posizione comune 2007/140/PESC dell'UE) o agisce per suo conto	26.7.2010
--------------------	-----------------------------------	---	-----------

21.	Iran Insurance Company (alias Bimeh Iran)	P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teheran, Iran	Ha assicurato l'acquisto di diversi prodotti che possono essere utilizzati nei programmi sottoposti a sanzione con l'UNSCR 1737, fra cui pezzi di ricambio per elicotteri, elettronica e computer con applicazioni di navigazione aerea e missilistica.	26.7.2010
22.	Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)	107 Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, Iran	Organizzazione del MODAFL (cfr. punto 29) competente della pianificazione e della gestione dell'industria aeronautica militare iraniana.	26.7.2010
23.	Forza aerea dell'IRGC		Gestisce l'insieme dei missili balistici a breve e medio raggio dell'Iran. Il	24.6.2008

	(IRGC Air Force)		capo della forza aerea dell'IRGC è indicato nell'UNSCR 1737 (2006)	
24.	Comando missilistico dell'aeronautica dell'IRGC Al-Ghadir		Elemento specifico dell'aeronautica dell'IRGC che ha collaborato con l'SBIG (indicata nell'UNSCR 1737) sia per il FATEH 110 (missile balistico a corto raggio) sia per il missile balistico a medio raggio Ashura. Risulta essere l'entità che esercita il controllo effettivo sui missili.	26.7.2010
25.	Forza Qods dell'IRGC	Teheran, Iran	Responsabile delle operazioni oltre i confini dell'Iran, la Forza Qods è il principale strumento di politica estera dell'Iran per le operazioni speciali e il sostegno ai terroristi e militanti islamici all'estero. Nel conflitto con Israele del 2006 gli Hezbollah hanno utilizzato razzi, missili cruise antinave (ASCM), sistemi di difesa aerea trasportabili a spalla (MANPADS) e velivoli senza pilota (UAV) forniti dalla Forza Qods, la quale - stando alle notizie di stampa - ha altresì provveduto al relativo addestramento. Varie fonti indicano che la Forza Qods continua a rifornire gli Hezbollah di armi avanzate, missili antiaerei e razzi a lungo raggio e ad addestrarli al loro uso. La Forza Qods continua a fornire, in misura limitata, sostegno letale, addestramento e finanziamenti ai combattenti talebani nell'Afghanistan meridionale e occidentale, fra l'altro sotto forma di armi di piccolo calibro, munizioni, mortai e razzi da combattimento a corto raggio. Il comandante è sottoposto a sanzioni in virtù dell'UNSCR.	26.7.2010
26.	Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (comprese tutte le succursali) e controllate	No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box	L'IRISL è stata coinvolta nella spedizione via mare di carichi militari, compresi carichi proibiti, a partire dall'Iran. Tre episodi di questo tipo hanno implicato chiaramente violazioni segnalate al Comitato delle sanzioni all'Iran del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Dati i	26.7.2010

		19395-1311. Teheran. Iran; No. 37, Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Teheran, Iran	collegamenti dell'IRISL con la proliferazione, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha chiesto agli Stati di effettuare ispezioni sulle navi dell'IRISL qualora vi siano fondati motivi per ritenere che esse stiano trasportando merci proibite dalle UNSCR 1803 e 1929.	
	(a) Bushehr Shipping Company Limited (Teheran)	143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Teheran, Iran	Posseduta o controllata dall'IRISL	26.7.2010
	(b) CISCO Shipping Company Ltd (alias IRISL Korea Ltd)	Ha uffici a Seoul e Busan, Corea del Sud.	Agisce per conto dell'IRISL nella Corea del Sud.	26.7.2010
	(c) Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (alias HDS Lines)	No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Indirizzo alternativo: Third Floor of IRISL's Aseman Tower	Agisce per conto dell'IRISL operando su container tramite navi di proprietà dell'IRISL.	26.7.2010
	(d) Hanseatic Trade Trust &	Schottweg 7, 22087	Agisce per conto di HDSL in Europa.	26.7.2010

	Shipping (HTTS) GmbH; HTTS GmbH	Amburgo, Germania; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township		
	(e) Irano Misr Shipping Company	No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Teheran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran; 18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran	Agisce per conto dell'IRISL lungo il Canale di Suez, ad Alessandria d'Egitto e a Porto Said. Posseduta al 51% dall'IRISL.	26.7.2010
	(f) Irinvestship Ltd	Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, Regno Unito; Documento di registrazione dell'impresa # 4110179 (Regno Unito)	Di proprietà dell'IRISL, cui presta servizi finanziari, legali ed assicurativi e servizi di commercializzazione, noleggio e gestione dell'equipaggio.	26.7.2010
	(g) IRISL (Malta) Ltd	Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM	Agisce per conto dell'IRISL a Malta. Joint venture con capitali tedeschi e maltesi. L'IRISL utilizza la rotta	26.7.2010

		1605, Malta	maltese dal 2004 e usa Freeport come centro di trasbordo fra il Golfo Persico e l'Europa.	
(h) IRISL (UK) Ltd (Barking, Felixstowe)	Abbey Rd., Baring, Essex IG11 7 AX, Regno Unito; IRISL (UK) Ltd., Walton Ave., Felixstowe, Suffolk, IP11 3HG, Regno Unito Documento di registrazione dell'impresa # 4765305 2	Di proprietà al 50% della Irinvestship Ltd e al 50% della British Company Johnson Stevens Agencies Ltd. Fornisce copertura del carico e del servizio container fra l'Europa e il Medio Oriente, come pure due servizi distinti tra l'Estremo Oriente e il Medio Oriente	26.7.2010	
(i) IRISL Club	No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran	Di proprietà dell'IRISL.	26.7.2010	
(j) IRISL Europe GmbH (Amburgo)	Schottweg 5, 22087 Amburgo, Germania Partita IVA DE217283818 (Germania)	Agente dell'IRISL in Germania.	26.7.2010	
(k) IRISL Marine Services and Engineering Company	Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran; Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Teheran, Iran;	Di proprietà dell'IRISL, alle cui navi fornisce carburante, olio combustibile, acqua, vernici, lubrificanti e prodotti chimici. Inoltre, supervisiona la manutenzione delle navi e fornisce logistica e servizi per i membri dell'equipaggio. Per facilitare il trasferimento ordinario di fondi, le controllate dell'IRISL ricorrono a conti bancari in dollari statunitensi aperti con nomi di copertura in Europa e in Medio Oriente. L'IRISL	26.7.2010	

		No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Teheran, Iran	ha favorito violazioni reiterate delle disposizioni dell'UNSCR 1747.	
	(l) IRISL Multimodal Transport Company	No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Teheran. Iran	Di proprietà dell'IRISL, si occupa del trasporto del carico per via ferroviaria. Controllata al 100% dell'IRISL.	26.7.2010
	(m) IRITAL Shipping SRL	Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italia Numero del registro commerciale: GE 426505 (Italia); Codice fiscale: 03329300101 (Italia); Partita IVA: 12869140157 (Italia)	Punto di contatto per i servizi ECL e PCL. Utilizzata dalla controllata della DIO Marine Industries Group (MIG, attualmente nota come Marine Industries Organization, MIO) che si occupa della progettazione e costruzione di diverse strutture marine e di navi sia militari sia mercantili. La DIO è indicata nell'UNSCR 1737.	26.7.2010
	(n) ISI Maritime Limited (Malta)	147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta; c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Teheran, Iran	Posseduta o controllata dall'IRISL	26.7.2010
	(o) Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)	No. 1: End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square,	Controllata al 100% dell'IRISL, con una flotta di sei unità Opera nel Mar Caspio. Ha agevolato spedizioni in cui erano implicate entità indicate dall'ONU e dagli USA, quali la Banca	26.7.2010

		O.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran; M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran	Melli, trasportando carichi collegati alla proliferazione da paesi come la Russia e il Kazakhstan verso l'Iran.	
	(p) Leadmarine (alias Asia Marine Network Pte Ltd alias IRISL Asia Pte Ltd)	200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (alt. 199090)	Leadmarine agisce per conto di HDSL a Singapore. precedentemente nota come Asia Marine Network Pte Ltd e IRISL Asia Pte Ltd e agiva per conto dell'IRISL a Singapore.	26.7.2010
	(q) Marble Shipping Limited (Malta)	143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta	Posseduta o controllata dall'IRISL.	26.7.2010
	(r) Oasis Freight Agencies (alias Pacific Shipping Company)	Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, Emirati arabi uniti; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, Emirati arabi uniti, Kayed Ahli	Joint venture fra l'IRISL e la società con base a Dubai Sharif Shipping Company. Agisce per conto dell'IRISL negli Emirati arabi uniti fornendo carburante e magazzini, attrezzature, pezzi di ricambio e riparazioni navali. Attualmente nota come Pacific Shipping Company, che agisce per conto dell'HDSL.	26.7.2010

		Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, Emirati arabi uniti		
	(s) Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)	33 Eighth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Teheran, Iran; Indirizzo alternativo: Third Floor of IRISL's Aseman Tower	Agisce per conto dell'IRISL prestando servizi "bulk".	26.7.2010
	(t) Santexlines (alias IRISL China Shipping Company Ltd, alias Yi Hang Shipping Company)	Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, Cina Alternative Indirizzo: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, Cina	Santexlines agisce per conto di HDSL. Precedentemente nota come IRISL China Shipping Company, agiva per conto dell'IRISL in Cina.	26.7.2010
	(u) Shipping Computer Services Company (SCSCOL)	No 37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Teheran, Iran; No 13, 1st Floor, Abgan	Posseduta o controllata dalla, o agisce per conto della, IRISL	26.7.2010

		Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Teheran 15976, Iran.		
	(v) Soroush Saramin Asatir (SSA)	No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Teheran Iran	Agisce per conto dell'IRISL. Società di esercizio navale con base a Teheran, agisce come esercente tecnico di molte navi della SAPID.	26.7.2010
	(w) South Way Shipping Agency Co Ltd	No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teheran, Iran	Controllata dall'IRISL, agisce per conto di questa nei porti iraniani supervisionando operazioni come il carico e lo scarico.	26.7.2010
	(x) Valfajr 8th Shipping Line Co. (alias Valfajr)	Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Teheran, Iran; Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave., Abiar Alley. PO Box 4155, Teheran, Iran	Controllata al 100% dell'IRISL, effettua trasporti fra l'Iran e Stati del Golfo come Kuwait, Qatar, Bahrein, Emirati arabi uniti e Arabia Saudita. Controllata dall'IRISL con base a Dubai, presta servizi di traghettamento e raccordo - e talvolta di trasporto merci e passeggeri- nel Golfo Persico. A Dubai la Valfajr ha provveduto alla prenotazione di equipaggi navali e di servizi di approvvigionamento navale e ha predisposto le navi per l'arrivo e la partenza e per il carico e scarico in porto. Fa scalo in porti nel Golfo Persico e in India. Nel giugno 2009 condivideva i locali con l'IRISL a Port Rashid (Dubai, Emirati arabi uniti) così come condivideva i locali con l'IRISL a Teheran, in Iran.	26.7.2010
27.	Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution)	Teheran, Iran	Responsabile del programma nucleare dell'Iran. Responsabile del programma nucleare iraniano e del controllo operativo sul programma balistico iraniano. Ha tentato di approvvigionarsi per sostenere i	26.7.2010

	Guards Corps – IRGC)		programmi nucleare e balistico iraniani.	
28.	Javedan Mehr Toos		Azienda ingegneristica che approvvigiona l'Organizzazione dell'energia atomica iraniana, indicata nell'UNSCR 1737.	26.7.2010
29.	Kala Naft	<p>Kala Naft Teheran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Teheran, Iran;</p> <p>No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran;</p> <p>Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran;</p> <p>Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1</p>	Commercia in apparecchiature per il settore petrolifero e gasiero che possono essere utilizzate nel programma nucleare iraniano. Ha tentato di procurarsi materiali (saracinesche in lega estremamente resistente) il cui impiego è limitato esclusivamente al settore nucleare. È collegata ad imprese che collaborano al programma nucleare iraniano.	26.7.2010
30.	Machine Sazi Arak	4th km Teheran Road, PO Box 148, Arak, Iran	Impresa del settore energetico, affiliata all'IDRO, che fornisce sostegno produttivo al programma nucleare, anche per attività sensibili di proliferazione soggette a indicazione. È coinvolta nella costruzione del reattore ad acqua pesante di Arak. Nel luglio 2009 il Regno Unito ha emesso nei confronti della Machine Sazi Arak un provvedimento di rifiuto d'esportazione per un "tubo spina di grafite di allumina". Nel maggio 2009 la Svezia ha vietato l'esportazione alla Machine Sazi Arak di "rivestimenti	26.7.2010

			per fondi imbutiti di contenitori in pressione".	
31.	Marine Industries	Pasdaran Av., PO Box 19585/ Teheran 777,	Controllata della DIO	24.4.2007
32.	MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Società di gestione per la costruzione di centrali nucleari		Fa capo all'AEOI e alla Novin Energy (indicate entrambe nell'UNSCR 1737). Collabora allo sviluppo di reattori nucleari.	26.7.2010
33.	Mechanic Industries Group		Ha partecipato alla fabbricazione di componenti per il programma balistico	24.6.2008
34.	Ministero iraniano della difesa e della logistica delle forze armate (MODAFL)	West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran	Responsabile dei programmi di ricerca, sviluppo e fabbricazione nel settore della difesa dell'Iran, tra cui il sostegno ai programmi missilistici e nucleare	24.6.2008
35	Naserin Vahid		La Naserin Vahid, che produce pezzi di armamenti per conto dell'IRGC, è una società di copertura dell' IRGC.	26.7.2010
36.	Società di produzione e di approvvigionamento di combustibile nucleare (Nuclear Fuel Production and Procurement Company – NFPC)	AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran / Iran	Divisione per la produzione di combustibile nucleare (Nuclear Fuel Production Division – NFPD) dell'AEOI si occupa di ricerca e sviluppo nel settore del ciclo del combustibile nucleare, comprese la prospezione, l'estrazione, la separazione e la conversione dell'uranio nonché la gestione dei residui nucleari. L'NFPC è subentrato all'NFPD, la società controllata dall'AEOI responsabile della ricerca e dello sviluppo nel settore del ciclo del combustibile nucleare, compresi la conversione e l'arricchimento	24.4.2007
37.	Parchin		Ha lavorato alle tecniche di	24.6.2008

	Chemical Industries		propulsione per il programma balistico iraniano	
38.	Parto Sanat Co	No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Teheran, Iran.	Produttore di convertitori di frequenza, in grado di elaborare/modificare convertitori di frequenza stranieri importati in modo da poterli utilizzare nell'arricchimento con centrifuga a gas. Si ritiene partecipi ad attività di proliferazione nucleare.	26.7.2010
39.	Organizzazione della difesa passiva		Si occupa della selezione e della costruzione d'impianti strategici, fra cui - stante alle dichiarazioni dell'Iran - il sito di arricchimento dell'uranio di Fordo (Qom), costruito senza dichiararlo all'AIEA in violazione degli obblighi che incombono all'Iran (previsti in una risoluzione del consiglio dei governatori dell'AIEA). Il presidente della PDO è il brigadier generale Gholam-Reza Jalali, ex IRGC.	26.7.2010
40.	Post Bank	237, Motahari Ave., Teheran, Iran 1587618118	La Post Bank si è trasformata da banca interna in banca di facilitazione del commercio internazionale dell'Iran. Agisce per conto della Banca Sepah (indicata nell'UNSCR 1747) effettuando operazioni per suo conto al fine di occultarne il coinvolgimento ed aggirare così le sanzioni. Nel 2009 ha agevolato transazioni fra industrie iraniane della difesa e beneficiari stranieri per conto della Banca Sepah. Ha agevolato transazioni con una società di copertura della Tranchon Commercial Bank della RPDC, di cui è nota l'attività di agevolazione di transazioni connesse alla proliferazione fra l'Iran e la RPDC.	26.7.2010
41.	Ralias		Divisione della Kalaye Electric Company (indicata nell'UNSCR 1737) costituita a fine 2006, è responsabile della costruzione dell'impianto di arricchimento dell'uranio a Fordo (Qom).	26.7.2010

42.	Research Institute of Nuclear Science & Technology (alias Nuclear Science & Technology Research Institute)		Fa capo all'AEOI nel cui ambito ha rilevato le attività dell'ex Divisione ricerca. Il direttore esecutivo è il vicepresidente dell'AEOI Mohammad Ghannadi (indicato nell'UNSCR 1737).	26.7.2010
43.	Schiller Novin	Gheytariyeh Avenue - no153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran	Agisce per conto della DIO.	26.7.2010
44.	Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (alias Sepah Nir)		Controllata della Khatam al-Anbya Construction Headquarters, indicata nell'UNSCR 1929. Partecipa alle fasi 15 e 16 del progetto di sviluppo del giacimento di gas offshore di South Pars.	26.7.2010
45.	Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group		La SAKIG sviluppa e produce sistemi missilistici terra-aria per le forze armate iraniane. progetti militari, missilistici e di difesa aerea ed effettua approvvigionamenti in Russia, Bielorussia e Corea del Nord.	26.7.2010
46.	Shakhese Behbud Sanat		Implicata nella produzione di attrezzature e componenti per il ciclo del combustibile nucleare.	26.7.2010
47.	Organizzazione per le acquisizioni dello Stato (State Purchasing Organisation – SPO)		L'SPO sembra facilitare l'importazione di armi complete. Sarebbe controllata dal MODAFL	24.6.2008
48.	Ufficio per la cooperazione tecnologica (Technology	Teheran, Iran	Responsabile dell'evoluzione tecnologica in Iran mediante opportuni collegamenti esteri di approvvigionamento e formazione.	26.7.2010

	Cooperation Office - TCO) del Gabinetto presidenziale iraniano		Sostiene i programmi nucleare e missilistico.	
49.	Yasa Part (comprese tutte le succursali) e controllate		Società che si occupa di approvvigionamento in connessione con l'acquisto dei materiali e tecnologie necessari ai programmi nucleare e balistico.	26.7.2010
	(a) Arfa Paint Company		Agisce per conto di Yasa Part.	26.7.2010
	(b) Arfeh Company		Agisce per conto di Yasa Part.	26.7.2010
	(c) Farasepehr Engineering Company		Agisce per conto di Yasa Part.	26.7.2010
	(d) Hosseini Nejad Trading Co.		Agisce per conto di Yasa Part.	26.7.2010
	(e) Iran Saffron Company o Iransaffron Co.		Agisce per conto di Yasa Part.	26.7.2010
	(f) Shetab G.		Agisce per conto di Yasa Part.	26.7.2010
	(g) Shetab Gaman		Agisce per conto di Yasa Part.	26.7.2010
	(h) Shetab Trading		Agisce per conto di Yasa Part.	26.7.2010
	(i) Y.A.S. Co. Ltd		Agisce per conto di Yasa Part.	26.7.2010

ALLEGATO IX

Elenco degli enti finanziari e creditizi di cui agli articoli 22, 23, paragrafo 2, 24 e 25, lettera a)²²

A. Succursali e controllate che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 36, degli enti finanziari e creditizi con sede in Iran²³

1. BANK MELLI IRAN*

Francia

43 Avenue Montaigne, 75008 Paris

BIC: MELIFRPP

Germania

Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg

BIC: MELIDEHH

Regno Unito

Melli Bank plc

One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA

BIC: MELIGB2L

2. BANK SEPAH*

Francia

64 rue de Miromesnil, 75008 Paris

BIC: SEPBFRPP

Germania

Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main

BIC: SEPBDEFF

Italia

Via Barberini 50, 00187 Roma

²² Ai soggetti contrassegnati da un asterisco si applica anche il congelamento degli attivi ai sensi dell'articolo 16.

²³

BIC: SEPBTR1

Regno Unito

Bank Sepah International plc

5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT

BIC: SEPBGB2L

3. BANK SADERAT IRAN*

Francia

Bank Saderat Iran

16 Rue de la Paix, 75002 Paris

BIC: BSIRFRPP

TELEX: 220287 SADER A / SADER B

Germania

Succursale di Amburgo

P.O. Box 112227, Deichstraße 11, D-20459 Amburgo

BIC: BSIRDEHH

TELEX: 215175 SADBK D

Succursale di Francoforte

P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main

BIC: BSIRDEFF

Grecia

Succursale di Atene

PO Box 4308, 25-29 Venizelou St, GR 105 64 Athens

BIC: BSIRGRAA

TELEX: 218385 SABK GR

Regno Unito

Bank Saderat plc

5 Lothbury, London EC2R 7HD

BIC: BSPLGB2L

TELEX: 883382 SADER G

4. BANK TEJARAT

Francia

Bank Tejarat

124-126 Rue de Provence, 75008 Paris

BIC: BTEJFRPP

TELEX: 281972 F, 281973 F BKTEJ

5. PERSIA INTERNATIONAL BANK plc*

Regno Unito

Sede principale e succursale principale

6 Lothbury, London EC2R 7HH

BIC: PIBPGB2L

TELEX: 885426

B. Succursali e controllate che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 36, degli enti finanziari e creditizi con sede in Iran e degli enti finanziari e creditizi che non hanno sede in Iran né rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 36, ma sono controllati da persone e entità con sede in Iran

1. BANK MELLI*

Azerbaigian

Succursale di Bank Melli Iran a Baku

Nobel Ave. 14, Baku

BIC: MELIAZ22

Iraq

No.111-27 Alley – 929 District – Arasat Street, Baghdad

BIC: MELIIQBA

Oman

Succursale di Muscat

P.O. Box 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi,
Muscat, Oman 8 /

P.O. BOX 2643 PC 112

BIC: MELIOMR

Cina

Melli Bank HK (succursale di Melli Bank PLC)

Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central Hong Kong

BIC: MELIHKHH

Egitto

Ufficio di rappresentanza

P.O. Box 2654, First Floor, Flat No 1, Al Sad el Aaly Dokhi.

Tel.: 2700605 / Fax: 92633

Emirati arabi uniti

Ufficio regionale

P.O. Box: 1894, Dubai

BIC: MELIAEAD

Succursale di Abu Dhabi

Post box No 2656 Street name: Hamdan Street

BIC: MELIAEADADH

Succursale di Al Ain

Post box No 1888 Street name: Clock Tower, Industrial Road

BIC: MELIAEADALN

Succursale di Bur Dubai

Post box No 3093 Street name: Khalid Bin Waleed Street

BIC: MELIAEADBR2

Succursale principale di Dubai

Post box No 1894 Street name: Beniyas Street

BIC: MELIAEAD

Succursale di Fujairah

Post box No 248 Street name: Al Marash R/A, Hamad Bin Abdullah Street

BIC: MELIAEADFUJ

Succursale di Ras al-Khaimah

Post box No 5270 Street name: Oman Street, Al Nakheel

BIC: MELIAEADRAK

Succursale di Sharjah

Post box No 459 Street name: Al Burj Street

BIC: MELIAEADSHJ

Federazione russa

No 9/1 ul. Mashkova, 103064 Moscow

BIC: MELIRUMM

Giappone

Ufficio di rappresentanza

333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome, Chiyoda-ku.

Tel.: 332162631. Fax (3)32162638. TELEX: J296687

2. BANK MELLAT*

Corea del Sud

Succursale di Bank Mellat a Seoul

Keumkang Tower 13/14th Floor, Teheran road 889-13, Daechi-dong Gangnam-Ku,
135 280, Seoul

BIC: BKMTKRSE

TELEX: K36019 MELLAT

Turchia

Succursale di Istanbul

1 Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddesi Levent -Istanbul

BIC: BKMTTRIS

TELEX: 26023 MELT TR

Succursale di Ankara

Ziya Gokalp Bulvari No: 12 06425 Kizilay-Ankara

BIC: BKMTTRIS100

TELEX: 46915 BMEL TR

Succursale di Izmir

Cumhuriyet Bulvari No: 88/A P.K 71035210 Konak-Izmir

BIC: BKMTTRIS 200

TELEX: 53053 BMIZ TR

Armenia

Succursale di Yerevan

6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Yerevan

BIC: BKMTAM 22

TELEX: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM

3. PERSIA INTERNATIONAL BANK plc*

Emirati arabi uniti

Succursale di Dubai

The Gate Building, 4th Floor, P.O.BOX 119871, Dubai

BIC: PIBPAEAD

4. BANK SADERAT IRAN*

Libano

Ufficio regionale

Mar Elias – Mteco Center, PO BOX 5126, Beirut

BIC: BSIRLBBE

Succursale principale di Beirut

Verdun street – Alrose building

P.O. BOX 5126 Beirut / P.O. BOX 6717 Hamra

BIC: BSIRLBBE

TELEX: 48602 – 20738, 21205 – SADBNK

Succursale di Alghobeiri

No 3528, Alghobeiry BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El Hajje str. –Ghobeiri BLVD, Alghobeiri

BIC: BSIRLBBE

Succursale di Baalbak

No 3418, Ras Elein str., Baalbak

BIC: BSIRLBBE

Succursale di Borj al Barajneh

No 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura str., Sahat Mreyjeh, 1st Floor

BIC: BSIRLBBE

Succursale di Saida

No 4338, Saida – Riad Elsoleh BLVD. Ali Ahmad BLG.

BIC: BSIRLBBE

Oman

BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street, Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat

BIC: BSIROMR

TELEX: 3146

Qatar

Succursale di Doha

No 2623, Grand Hamad ave., P.O. BOX 2256, Doha

BIC: BSIR QA QA

TELEX: 4225

Turkmenistan

Succursale di Bank Saderat Iran a Ashkhabad

Makhtoomgholi ave., No 181, Ashkhabad

TELEX: 1161134-86278

Emirati arabi uniti

Ufficio regionale di Dubai

Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai

BIC: BSIRAEAD / BSIRAEADDLR / BSIRAEADLCD

TELEX: 45456 SADERBANK

Succursale di Murshid Bazar

Murshid Bazar P.O. Box 4182

Deira, Dubai

BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Succursale di Bur Dubai

Al Fahidi Road

P.O.Box 4182 Dubai

BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Succursale di Ajman

No 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubai

BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Succursale di Shaykh Zayed Road

Shaykh Road, Dubai

BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Succursale di Abu Dhabi

No 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi

BIC: BSIRAEAD

TELEX: 22263

Succursale di Al Ein

No 1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al Ein, Abu Dhabi

BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Succursale di Sharjah

No 2776 Alaroda road, PO BOX 316, Sharjah

BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Bahrein

Succursale di Bahrein

106 Government Road; P.O. Box 825, Block No 316; Entrance No 3; Manama Center; Manama

TELEX: 8363 SADER BANK

OBU

P.O. Box 825 – Manama

TELEX: 8688 SADER BANK

Uzbekistan

Bank Saderat Iran Tashkent

10 Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent

BIC: BSIRUZ21

TELEX: 116134 BSITA UZ

5. TEJARAT BANK

Tagikistan

No 70, Rudaki Ave., Dushanbe

P.O. Box: 734001

BIC: BTEJTJ22XXX

TELEX: 201135 BTDIR TJ

Cina

Ufficio di rappresentanza in Cina

Office C208 Beijing Lufthansa Center No 50 Liangmaqiao Road Chaoyang District
Beijing 100016

6. ARIAN BANK* (alias Aryan Bank)

Afghanistan

Head Office

House No 2, Street No 13, Wazir Akbar Khan, Kabul

BIC: AFABAFKA

Succursale di Harat

No 14301(2), Business Room Building, Banke Khoon road, Harat

BIC: AFABAFKA

7. FUTURE BANK *

Bahrain

Future Bank

P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama

Shop 57, Block No 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue-Road No 4203,
Sitra

BIC: FUBBBHBM / FUBBBHBMOBU / FUBBBHBMXXX / FUBBBHBMSIT

8. BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, SA

Venezuela

Banco internacional de Desarrollo, Banco Universal

Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El Rosal, Chacao, Caracas

BIC: IDUNVECAXXX